

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag. 1
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	» 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede referente</i>	» 3
GIUSTIZIA (IV): <i>In sede referente</i>	» 4
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 6
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i>	» 7
<i>Comitato pareri</i>	» 12
FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede legislativa</i>	» 14
ISTRUZIONE (VIII): <i>Comunicazioni del Presidente</i>	» 20
LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede legislativa</i>	» 23
TRASPORTI (X): <i>In sede legislativa</i>	» 25
AGRICOLTURA (XI): <i>In sede referente</i>	» 29
LAVORO (XIII): <i>In sede referente</i>	» 34
IGIENE E SANITÀ (XIV): <i>In sede referente</i>	» 36

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA	Pag. 36
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964	» 37
CONVOCAZIONI	» 37
RELAZIONI PRESENTATE	» 37

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 17. — *Presidenza del Presidente GONELLA.*

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO I (TORINO).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 10 (Democrazia cristiana) per il Collegio I (Torino), in seguito alla morte del deputato Giulio Pastore, la Giunta accerta che il candidato Carlo Borra segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo Collegio.

CONVALIDA DI DEPUTATI SUBENTRATI.

La Giunta decide di proporre la convalida delle elezioni dei deputati: Mario Cirillo, per il Collegio XXIII, Ruggero Villa per il Collegio XIX, Giosuè Salomone, per il Collegio XXVIII.

RELAZIONE DEL COMITATO PER LA VERIFICA
DI SCHEDE VALIDE NEL COLLEGIO XXII (NAPOLI).

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del deputato Zappa per il Comitato di revisione, decide di respingere il ricorso presentato avverso l'attribuzione di voti preferenziali nel Collegio e propone la convalida dei deputati: Amendola Giorgio, Caprara Massimo, Napolitano Giorgio, Bronzuto Liberato, Raucci Vincenzo, Jacazzi Angelomaria, D'Auria Antonio, D'Angelo Luigi, Macciocchi Maria Antonietta, Conte Domenico, Avolio Giuseppe, Roberti Giovanni, di Nardo Ferdinando, Alfani Gennaro, De Lorenzo Ferruccio, De Martino Francesco, Di Nardo Raffaele, Ciampaglia Alberto, Caldoro Antonio, Lezzi Pietro, Bosco Manfredi, Barbi Paolo, Lobbiano Arcangelo, Mazza Crescenzo, Napolitano Francesco, Scotti Vincenzo, Rosati Elio, Mancini Vincenzo, Cortese Giuseppe, Riccio Stefano, Ianniello Mauro, Allocca Raffaele, Foschini Nicola, D'Antonio Giovanni, de Stasio Vittorio, Lauro Gioacchino, Casola Giovanni, Compagna Francesco.

RELAZIONE DEL COMITATO PER LA VERIFICA
DI SCHEDE VALIDE NEL COLLEGIO XXVIII (Catania)

La Giunta, dopo avere ascoltato la relazione letta dal Presidente Gonella per il Comitato di revisione, decide di respingere il ricorso presentato avverso la graduatoria delle preferenze per la lista del MSI e propone la convalida dei deputati Saverio D'Aquino, con la cifra rettificata di 28.010 voti preferenziali, e Orazio Salvatore Santagati con la cifra rettificata di 27.985 voti preferenziali.

ESAME PER CATEGORIA DI CASI DI INCOMPATIBILITÀ
CON IL MANDATO PARLAMENTARE.

La Giunta dichiara la incompatibilità della carica di presidente di Cassa mutua. Dichiara, invece, la compatibilità delle seguenti cariche: presidente o membro del comitato consultivo provinciale dell'INAM; membro del comitato consultivo provinciale dell'INA-IL; membro del Comitato amministrativo di consorzio provinciale antitubercolare; presidente, vicepresidente o consigliere di entità, commissario straordinario della Fondazione Figli d'Italians all'estero; presidente dell'Ente Nazionale Assistenza Magistrale; presidente dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra; commissario provinciale per l'Ente protezione del Fan-

ciullo; presidente, presidente onorario e consigliere nazionale dell'ANPI; consigliere della Comunità Braccianti; presidente dell'IRLEA.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
A PROCEDERE

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 20,45. —
Presidenza del Vice Presidente GALLONI.

La Giunta procede all'esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Manco, per i reati di cui all'articolo 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e all'articolo 341, prima e ultima parte, del codice penale (oltraggio aggravato a un pubblico ufficiale). (Doc. IV, n. 33).

Il Presidente Galloni riferisce sui fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Manco per il reato in oggetto e conclude proponendo che l'autorizzazione stessa sia negata.

Dopo che i deputati Miotti Carli Amalia, Luberti e Tripodi Antonino hanno aderito alla proposta, quest'ultima è approvata all'unanimità dalla Giunta, che dà mandato al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea;

contro Fante Antonio, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative). (Doc. IV, n. 25);

contro Pavanello Bruno, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative). (Doc. IV, n. 32);

contro Braccini Renato, Corsi Enzo, Davoli Giandomenico, Zulini Viscardo, Faietti Maurizio, Ballabeni Donatello e Spotti Bruno, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative). (Doc. IV, n. 60);

contro Costa Concetto, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative). (Doc. IV, n. 79).

Il Relatore Galloni sottolinea preliminarmente i motivi di ordine giuridico e politico che giustificano la richiesta di autorizzazione a procedere ex articolo 313, terzo comma del codice penale. Illustra quindi le singole fattispecie che hanno dato luogo alle richieste di autorizzazione in discussione e conclu-

de proponendo di negare l'autorizzazione stessa per tutte e quattro le ipotesi.

Concordando con tale proposta i deputati Miotti Carli Amalia, Tripodi Antonino e Luberti, la Giunta delibera all'unanimità di negare le suddette richieste di autorizzazione a procedere e dà mandato al Relatore di stendere le relative relazioni per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.
— Intervengono il Sottosegretario di Stato all'interno, Sarti ed il Sottosegretario alla pubblica istruzione, Rosati.

Disegno e proposte di legge:

Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano (331);

Franchi ed altri: Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università (152);

Franchi ed altri: Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (1642).

Il Sottosegretario Rosati presenta, a nome del Governo, emendamenti al disegno di legge n. 331, dichiarando che essi sono stati concordati con i rappresentanti sindacali delle categorie interessate.

La Commissione, quindi, rinvia ad altra seduta l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Proposte di legge Costituzionali:

Ingrao ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (25);

Pellicani: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

Fracanzani ed altri: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica

dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati al compimento del ventesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374).

Il relatore Bosco illustra le proposte di legge costituzionale, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per la capacità elettorale.

Dopo aver rilevato le differenze di contenuto esistenti tra le proposte di legge, afferma che il tema centrale della riforma — che costituisce il dato comune delle tre proposte di legge all'ordine del giorno — resta quello della attribuzione del diritto del voto ai giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; ritiene, pertanto, che l'argomento, per le sue implicazioni di ordine politico generale e per quelle più specificamente di natura tecnico-giuridica, meriti di essere isolato dal contesto delle altre disposizioni contenute nelle proposte in esame, anche perché ne rappresenta la premessa logico-istituzionale, costituendo il presupposto per ogni altra eventuale modificazione della materia relativa alla capacità elettorale.

Si sofferma, quindi, in una compiuta analisi delle norme specifiche che, attuando la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 2 del codice civile, prevedono una diversa determinazione del requisito temporale per il conseguimento della maggiore età e rileva che, già all'atto della promulgazione dei codici, la norma generale posta dal primo comma nello stesso articolo, appariva, entro certi limiti, superata perché non rispondente alle esigenze dei tempi moderni già da allora caratterizzati dalla rapida evoluzione determinata dalla trasformazione della società, da prevalentemente agricola, in società prevalentemente industrializzata.

Per questi motivi, a suo avviso, le proposte tendenti all'abbassamento del limite di età per la capacità di diritto elettorale attivo sembrano trovare larga giustificazione oltre che in esigenze reali dell'attuale momento storico anche in una linea di tendenza della vigente legislazione in materia di capacità.

Osserva, quindi, che se le norme sopra indicate vengono considerate alla luce delle particolari, specifiche situazioni che giustificano la diversa disciplina adottata dal legislatore, può agevolmente concludersi che, al di fuori dell'ambito di applicazione delle medesime eccezioni, l'ordinamento giuridico conosce un unico principio generale, che è quello che fissa al compimento dei 21 anni la maggiore età; sicché non esiste un criterio per l'individuazione di un diverso limite di età, per

esempio, di 18 anni, cui riferirsi in tema di capacità elettorale.

Ricorda, infine, che la dottrina pubblicistica ritiene che la coincidenza tra capacità elettorale e capacità d'agire abbia un suo valore istituzionale in quanto la capacità elettorale, attenendo all'esercizio di un diritto *personalissimo*, quale è il diritto di voto, che non è suscettibile di rappresentanza, costituisce una *capacità giuridica speciale*, la quale designa, appunto, quelle particolari situazioni in cui non è possibile operare una scissione tra la titolarità e l'esercizio del diritto.

D'altronde non può disconoscersi che il collegamento, voluto dal costituente, tra l'acquisto della capacità elettorale ed il conseguimento della maggiore età, ha un suo fondamento istituzionale basato sul principio che l'esercizio del diritto di voto non può essere scisso dal pieno possesso della capacità di intendere e di volere da parte del cittadino. Se l'evoluzione storica e sociale degli ultimi tempi ha indubbiamente determinato un più rapido processo di maturazione delle giovani generazioni, proponendo l'esigenza di un adeguamento a tale fenomeno delle norme in materia di capacità elettorale, analoga esigenza sembra in definitiva proporsi anche, e soprattutto, nei riguardi delle norme in materia di capacità civile che fissano la maggiore età al compimento del ventunesimo anno.

Conclude proponendo che, per quanto riguarda il tema specifico delle proposte all'ordine del giorno, si prenda come base di esame la proposta di legge n. 35, che stabilisce semplicemente al diciottesimo anno di età l'elettorato attivo per la Camera dei Deputati, lasciando inalterati gli altri limiti di età, la modifica dei quali comporterebbe una alterazione dei rapporti tra i rami del Parlamento, incidendo direttamente sul problema del bicameralismo.

Non può, tuttavia, esimersi dal richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità che tutto il problema della capacità generale venga sottoposto ad attento studio per giungere a soluzioni univoche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Evangelisti ed altri: Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (*Parere alla VIII Commissione*).

Dopo relazione favorevole del deputato Cavallari, la Commissione, su proposta del deputato Lucifredi, rinvia la espressione del

parere, in attesa che il rappresentante del Governo o il presentatore della proposta di legge indichino i motivi per cui si ritiene necessaria la emanazione di una legge in materia riservata alla competenza amministrativa del Governo, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo (*Parere alla XI Commissione*) (1844).

Su proposta del relatore Bressani, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Proposte di legge:

Bozzi ed altri: Norme per il controllo del sottogoverno (118);

Luzzatto ed altri: Norme sul procedimento di nomina a organi di aziende, istituti ed enti pubblici sottoposti a vigilanza dello Stato (222);

Di Primio ed altri: Norme in materia di nomina e durata in carica degli organi di amministrazione degli Enti parastatali (304);

Sullo ed altri: Norme per facilitare l'avvicendamento negli incarichi di amministrazione degli Enti pubblici (597).

La Commissione delibera di affidare ad un Comitato ristretto la elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge.

Sono chiamati a far parte del Comitato ristretto i deputati: Ballardini, Galloni, Ianniello, Bosco, Reale Oronzo, Malagugini, Tuccari Luzzatto, Biondi e Delfino.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 9,50. — Presidenza del Vicepresidente CACCIATORE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Dell'Andro.

Su proposta del deputato Martini Maria Eletta, la Commissione approva una inversione all'ordine del giorno nel senso di esaminare subito la proposta di legge n. 1585.

Proposta di legge:

Senatori Dal Canton Maria Pia ed altri: Modifica all'articolo 97 del codice civile, concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali (*Approvata dal Senato*) (1585).

Il deputato Martini Maria Eletta riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, tendente ad evitare che, in occasione della richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, debba risultare la paternità e la maternità dei nubendi.

A tal fine ritiene anzi utile che la proposta di legge in esame venga modificata nel senso di sopprimere, alla fine del primo capoverso, le parole: « e la loro condizione di famiglia ».

Propone, quindi, che venga richiesto il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 1585.

La Commissione, col parere favorevole dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari e con l'assenso del Governo, dà mandato al Presidente della Commissione di richiedere al Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Lepre: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardante i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378).

Il deputato Papa afferma che il gruppo liberale avverte la necessità di adeguare la legislazione concernente la famiglia ai principi costituzionali ed alle esigenze della società moderna, accogliendo istanze di libertà e accentuando, al tempo stesso, le responsabilità dei componenti il nucleo familiare.

Ritiene pertanto giusto stabilire una completa parità tra i coniugi e respinge le concezioni autoritaristiche dei rapporti tra genitori e figli. È altresì favorevole all'abbassamento a 18 anni del termine per il conseguimento della maggiore età e del connesso diritto di eletto-

rato attivo, misura che andrebbe attuata, tuttavia, soltanto dopo che, su questo tema, sia stata effettuata un'approfondita indagine conoscitiva; quanto all'età minima per contrarre matrimonio ritiene appropriate le indicazioni della proposta di legge Reale, che prevede, rispettivamente, 18 anni per l'uomo e 16 per la donna.

Nutre vive perplessità in ordine all'introduzione dell'obbligo della visita medica pre-matrimoniale, sia per le conseguenze psicologicamente negative che ne deriverebbero, sia per gli effetti giuridici che vi si dovrebbero ricollegare.

Pur essendo favorevole all'allargamento delle cause di nullità del matrimonio, giudica eccessiva l'estensione delle medesime prevista nella proposta di legge Ruffini, che include, al riguardo, anche il timore reverenziale. Sembra, in realtà, che la democrazia cristiana intenda in questo modo proporre un'alternativa al divorzio: ma così facendo si introducono come regola delle norme che minano le basi stesse del matrimonio, laddove il divorzio costituisce l'eccezione.

La nuova disciplina della separazione è indubbiamente interessante, e va a suo avviso completata: sarebbe ad esempio opportuno stabilire che l'omologazione della separazione consensuale debba essere preceduta da un congruo periodo di « esperimento », sotto la sorveglianza del giudice, al fine di accertare che la separazione non derivi da contrasti contingenti e superabili.

È altresì favorevole al regime di comunione dei beni, anche se giudica negativamente alcune norme con cui nella proposta comunista si disciplinano certi aspetti marginali di questo istituto.

Ritiene che il grave problema della filiazione naturale ed illegittima vada affrontato con prudenza, data la delicatezza del tema, ma anche con ardimento innovatore, per affermare l'inderogabile esigenza che i figli nati fuori del matrimonio possano inserirsi senza marchi e minorazioni nella vita sociale. Guarda pertanto con favore alla normativa che è stata proposta al riguardo, ritenendo, tra l'altro, che essa possa contribuire anche ad un aumento della stima e del rispetto reciproci tra i coniugi.

Anche per quanto concerne gli aspetti penalistici della riforma, sui quali più vivo è il contrasto tra il progetto democristiano e quello comunista, rileva che una concezione liberale esclude una concezione punitiva: è quindi contrario alla punibilità dell'adulterio e del concubinato, nonché all'inasprimento

di pene previsto dal progetto democristiano, e favorevole alla soppressione degli articoli 544 e 553 del codice penale.

Conclude affermando che la riforma del diritto di famiglia è un tema che va affrontato spogliandosi dei particolarismi ideologici, con l'esclusivo obiettivo di contribuire al miglioramento di una normativa che si inserisce, per la sua natura, tanto profondamente nella vita della società.

Il deputato Iotti Leonilde sottolinea come il gruppo comunista abbia inteso dare una risposta responsabile, attraverso la presentazione della proposta di legge n. 1378, alle istanze di rinnovamento di una normativa particolarmente arretrata, che concerne problemi per i quali vi è vivissima attesa nella società italiana.

La sua parte concorda con la definizione della famiglia, data dal Costituente, quale « società naturale » e non « società di diritto naturale », cioè quale entità preesistente allo Stato: tale concetto fu anzi formulato dagli stessi rappresentanti comunisti, anche se ciò non è presente a quanti interpretano troppo affrettatamente le concezioni marxiste sulla famiglia.

Rileva come oggi da tutti si guardi alla famiglia in modo ben diverso da quello che ispirò le norme del codice civile, le quali attualmente non parlano né al cuore né alla ragione. L'atto costitutivo della famiglia è giudicato morale, dalla società contemporanea, solo se promana dal sentimento, che è qualcosa di assai più vasto e complesso della semplice attrazione fisica, e costituisce il « ritrovarsi » dell'uomo e della donna, in un'unione che pone le radici della famiglia e che postula un reciproco impegno di fedeltà. Sono sempre attuali le parole di Gramsci, che definì la famiglia centro di vita morale, di sentimenti, di solidarietà.

Da questa concezione deriva la sistematica della proposta di legge comunista, che si ispira a due principi fondamentali: rispetto dell'autonomia familiare e severità nel richiedere a chi costituisce una famiglia di assumersi le proprie responsabilità.

Per questo giudica offensiva della serietà del matrimonio la possibilità — prevista dalla vigente legislazione — di contrarre matrimonio a 14 o addirittura a 12 anni, ed è favorevole ad ogni proposta di elevazione di detto limite.

All'esigenza di rispettare l'autonomia familiare si ispirano invece le norme che stabiliscono l'assoluta parità tra i coniugi e trasformano l'istituto della separazione, la qua-

le va ricollegata all'accertamento dell'impossibilità di prosecuzione della vita coniugale, all'infuori di ogni concetto di colpa: tale concetto va infatti trasferito dal piano giuridico a quello esclusivamente morale.

Sul tema dello scioglimento del matrimonio, precisa che l'impostazione più coerente è quella da tempo formulata dal gruppo comunista, secondo cui unico presupposto per il divorzio deve essere la separazione legale protratta per un quinquennio.

Un elementare principio morale impone che i figli illegittimi — ai quali non possono essere imputate responsabilità che sono soltanto di coloro che li hanno messi al mondo — entrino a far parte della famiglia legittima, sempreché i membri di questa non vi si oppongano. È infatti compito della legge positiva recepire, e non ignorare, i precetti della legge morale.

Conclude dichiarandosi favorevole alla non incriminazione dell'adulterio, sia perché la fedeltà reciproca deve essere un canone esclusivamente morale, sia soprattutto perché la soppressione della norma penale assicura maggiori possibilità di ricostituzione della famiglia.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 16,10. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (*Parere alla XI Commissione*) (1836).

La Sottocommissione, a seguito della relazione del deputato Granzotto, che esprime un giudizio positivo formulando alcune osservazioni, e dopo gli interventi dei deputati Padula e Sabadini, e del Presidente Castelli, esprime parere favorevole con osservazioni.

Disegno di legge:

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale precompresso (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (1493).

Il deputato Padula riferisce favorevolmente sul disegno di legge, sottolineando l'urgenza della sua approvazione.

A seguito degli interventi del deputato Lospinoso Severini e del Presidente Castelli, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,50.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il ministro delle finanze, Bosco.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342).

La Commissione passa all'esame degli articoli, scegliendo quale testo base il disegno di legge n. 1807.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Raucci, Gastone, Delfino, Bodrato, Lezzi, La Loggia e Caruso, nonché il relatore Tarabini, il ministro Bosco ed il presidente Tremelloni, l'articolo 1 è approvato con un emendamento, proposto dal Governo, che così modifica il secondo comma:

« Alle regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sarà sostituito da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente, di importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione delle imposte fondiarie ».

La Commissione non approva, invece, il seguente emendamento interamente sostitutivo, proposto dai deputati Raucci, Passoni e Gastone, emendamento sul quale si erano dichiarati contrari tanto il relatore Tarabini quanto il ministro Bosco:

« Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:

- a) imposte sui terreni e fabbricati;
- b) addizionale all'imposta di ricchezza mobile;
- c) tassa regionale di circolazione.

Sono inoltre di competenza delle Regioni l'imposta sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, la tassa sulle concessioni regionali, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

All'atto dell'entrata in vigore dei provvedimenti di riforma tributaria saranno definiti i nuovi tributi propri di spettanza delle Regioni.

Alle Regioni sono altresì attribuite quote del gettito di tributi erariali ».

Sono, altresì, respinti i seguenti emendamenti (sui quali si erano dichiarati contrari relatore e Governo), proposti dal deputato Delfino ed intesi:

a) premettere al primo comma il seguente: « Le regioni hanno autonomia finanziaria, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione »;

a) premettere al primo comma il seguente: « Le entrate delle regioni sono costituite da tributi propri, da quote di tributi erariali, dai redditi sul patrimonio delle regioni e da contributi speciali che lo Stato assegna con legge alle singole regioni »;

a) sopprimere, al secondo comma, le parole « che sarà, all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria sostituito da una quota del gettito derivante da altra imposta corrispondente, secondo le aliquote in detti provvedimenti previste »;

a) sostituire il terzo comma con il seguente: « Le quote di tributi erariali destinate alle regioni costituiscono un fondo comune e sono redistribuite alle regioni secondo le norme degli articoli seguenti »;

ad aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: « I contributi speciali vengono assegnati con leggi dello Stato e sono destinati per consentire alle regioni di adempiere a scopi determinati relativi allo sviluppo economico e sociale ».

Risultano, invece, ritirati dai rispettivi proponenti:

un emendamento Bodrato inteso ad inserire, al primo comma, il seguente alinea « e) imposta sul gas e sull'energia elettrica »;

un emendamento proposto dal deputato Bodrato ed inteso a sostituire il secondo comma con il seguente: « Alle regioni è attribuito il 25 per cento della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo riscossa nell'ambito di ciascuna regione e il gettito

delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, che saranno, all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, sostituite da una quota del gettito derivante da altra imposta corrispondente, secondo le aliquote in detti provvedimenti previste »;

un emendamento, a firma dei deputati Mussa Ivaldi Vercelli e Principe, inteso a sostituire il secondo comma con il seguente: « Alle regioni è attribuito il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, che sarà, all'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, sostituito da una quota del gettito derivante dalla istituenda imposta sui redditi patrimoniali, secondo aliquote che ciascuna regione determinerà entro un massimo del 6 per cento del reddito imponibile ».

La Commissione non approva, quindi, il seguente articolo 1-bis, a firma dei deputati Raucci, Gastone e Passoni, non accolto dal relatore e dal ministro:

(Imposte sui terreni di fabbricati).

Sono comprese le imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei fabbricati, nonché l'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso ed ogni altra imposta derivante dalla proprietà immobiliare. Le corrispondenti imposte erariali sono soppresse.

Le aliquote sono determinate con legge regionale entro il limite massimo di quello previsto dalle norme in vigore.

La legge regionale determina le esenzioni e le riduzioni di aliquote da applicare in favore dei coltivatori diretti, coloni e compartecipanti e dei proprietari di fabbricati aventi le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare adibiti ad abitazione propria o dei soci delle cooperative »;

nonché un articolo 1-ter, proposto dai deputati Gastone, Raucci e Passoni e così formulato:

(Addizionale all'imposta di R.M.).

Le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, ferme tutte le differenziazioni in vigore, sono ridotte di tre decimi.

Le aliquote dell'addizionale sono determinate con legge regionale non superando le riduzioni apportate all'imposta erariale a norma del comma precedente.

La legge regionale, in aggiunta alle agevolazioni vigenti, determina le esenzioni e le riduzioni di aliquote da applicare, agli effetti della addizionale, in favore dei redditi dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, delle piccole imprese industriali e commerciali.

Per le imprese industriali e commerciali, l'addizionale regionale grava sul reddito o sulla parte del reddito prodotto nella regione.

A tale effetto, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, vengono determinate le quote di reddito afferenti all'attività di stabilimenti ed impianti situati nel territorio di ciascuna regione ».

La Commissione affronta, quindi, l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, che, dopo interventi dei deputati Raucci, Bodrato, Gastone, Delfino, Ferri Giancarlo e Scotti, del relatore Tarabini e del ministro Bosco, risulta approvato nel testo proposto dal Governo, con un emendamento (proposto dal deputato Scotti) inteso a stabilire, al secondo comma, che le regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

Non risultano, invece, accolti i seguenti emendamenti, sui quali avevano espresso contrario avviso il relatore Tarabini e il ministro Bosco:

un emendamento a firma dei deputati Passoni, Raucci e Gastone, inteso a sostituire il titolo dell'articolo con il seguente « imposte sulle concessioni demaniali e patrimoniali »;

un emendamento proposto dai deputati Raucci, Passoni e Gastone, inteso a sostituire, al primo comma, le parole « concessioni statali » con le altre « concessioni in atto rilasciate dallo Stato »;

un emendamento a firma dei deputati Raucci, Passoni e Gastone, inteso a sopprimere, sempre al primo comma, le parole « ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche »;

un emendamento interamente sostitutivo del secondo comma, proposto dai deputati Raucci, Passoni e Gastone, e così formulato:

« Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore a cinque volte il canone di concessione. Esse determinano le esenzioni e le riduzioni a favore degli artigiani, dei lavoratori autonomi, delle piccole imprese industriali e commerciali »;

un emendamento, a firma del deputato Delfino, inteso a sostituire, al secondo com-

ma, le parole « al doppio del canone di concessione » con le altre « al 100 per 100 del canone di concessione »;

un emendamento, a firma del deputato Delfino, sostitutivo del terzo comma e così formulato: « L'imposta dovuta è riscossa dagli uffici competenti alla riscossione del canone di concessione contestualmente e con le medesime modalità ».

Successivamente la Commissione approva, senza modificazioni, l'articolo 3 del disegno di legge nel testo originariamente proposto dal Governo.

La Commissione respinge, invece, i seguenti emendamenti, dopo interventi contrari del relatore Tarabini e del ministro Bosco:

un emendamento a firma dei deputati Raucci, Passoni e Gastone, inteso a sopprimere, al secondo comma, le parole « e non inferiore all'80 per cento »;

un emendamento proposto dal deputato Delfino ed inteso a sostituire, al secondo comma, le parole « non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali » con le altre « non superiore al 100 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali »;

un emendamento a firma del deputato Delfino ed inteso a sopprimere, al secondo comma, le parole « successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente »;

un emendamento, proposto dal deputato Delfino, ed inteso a sostituire, sempre al secondo comma e in via subordinata, la parola « quinquennio » con l'altra « decennio »;

un emendamento proposto dallo stesso deputato Delfino ed inteso a sostituire, sempre al secondo comma e in via subordinata, le parole « 20 per cento » con le altre « 10 per cento »;

un emendamento soppressivo del terzo comma, presentato dal deputato Delfino;

un emendamento proposto dal deputato Delfino, ed inteso ad aggiungere, al terzo comma ed in via subordinata, le seguenti parole: « La regione per conto della quale viene riscossa la tassa è tenuta a darne notizia alle altre regioni nel cui territorio l'atto amministrativo dispiega i suoi effetti ».

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 4. Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Gastone, Rauc-

ci, Delfino, Lezzi, Scotti e La Loggia, nonché il relatore Tarabini e il ministro Bosco, l'articolo 4 è approvato nel testo proposto dal Governo, con un emendamento presentato dal deputato Scotti ed inteso a sostituire il terzo comma con il seguente: « Possono essere, inoltre, previste riduzioni ovvero aumenti della tassa regionale di circolazione in misura non eccedente il 5 per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di minore o maggiore pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione ».

Non sono, invece, approvati i seguenti emendamenti, non accolti da relatore e Governo:

un emendamento presentato dal deputato Delfino ed inteso a sopprimere, al primo comma, le parole « per quanto non disposto dalla presente legge »;

un secondo emendamento proposto dallo stesso deputato Delfino, ed inteso a sostituire al secondo comma le parole « al 110 per cento » con le altre « al 100 per cento »;

un emendamento proposto dai deputati Raucci, Passoni e Gastone, ed inteso a sostituire, al secondo comma, le parole « 110 per cento » con le altre « al 100 per cento »;

un emendamento proposto dai deputati Passoni, Gastone e Raucci ed inteso a sopprimere, sempre al secondo comma, le parole « e non inferiore al 90 per cento »;

un emendamento presentato dai deputati Gastone, Passoni e Raucci, ed inteso ad aggiungere, sempre al secondo comma, le parole « nonché maggiorazioni non superiori al 100 per cento in relazione alle caratteristiche di lusso dei veicoli e degli autoscafi »;

un emendamento a firma dei deputati Mussa Ivaldi Vercelli e Principe, inteso a sostituire il secondo comma con il seguente: « Le regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore alle dieci volte e non inferiore alle otto volte della corrispondente tassa erariale, ridotta a norma del penultimo comma »;

un emendamento proposto dal deputato Delfino ed inteso a sopprimere, al terzo comma, le parole « alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, risultante dalle caratteristiche costruttive e »;

un emendamento, sempre proposta dal deputato Delfino, ed inteso a sostituire il quarto comma con il seguente: « La tassa regionale di circolazione è riscossa contestualmen-

te e con le medesime modalità stabilite per la tassa erariale di circolazione »;

un emendamento, a firma del deputato Delfino, inteso a sopprimere, al sesto comma, le parole « ad eccezione di quella dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione, i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano »;

un emendamento proposto dai deputati Principe e Mussa Ivaldi Vercelli, e inteso a sostituire il sesto comma con il seguente: « Nelle regioni a statuto ordinario la tassa erariale di circolazione è ridotta al 10 per cento, ad eccezione di quella dovuta per i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione, i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano »;

un emendamento a firma del deputato Delfino, ed inteso a sostituire il settimo comma con il seguente: « A decorrere dalla data della sua istituzione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, l'ammontare della tassa di circolazione regionale è commisurato al 4 per cento della tassa erariale per ogni mese che intercorre tra la data dell'istituzione della tassa regionale e il 31 dicembre dello stesso anno. La tassa erariale viene ridotta di pari percentuale »;

un emendamento proposto, dal deputato Delfino ed inteso a sostituire, in via subordinata, il settimo comma con il seguente: « La riscossione della tassa di circolazione regionale viene attuata per conto della Regione dal 1° luglio se la sua istituzione è avvenuta nel primo semestre e dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno nel cui secondo semestre è stata realizzata.

Se l'istituzione della tassa regionale è avvenuta nel primo semestre, il suo ammontare è commisurato al 25 per cento della tassa erariale che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento.

L'adozione della facoltà di aumentare o diminuire la tassa decorre comunque dal 1° gennaio successivo al provvedimento ».

La Commissione approva, quindi, l'articolo 5 del disegno di legge con un emendamento al secondo comma, proposto dal deputato La Loggia, ed inteso a sostituire le parole « in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento » con le altre « in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento ».

Sono, invece, respinti due emendamenti proposti dal deputato Delfino, sui quali si erano dichiarati contrari il relatore Tarabini e

il ministro Bosco: il primo inteso a sopprimere, al primo comma le parole « per quanto non disposto dalla presente legge », il secondo interamente soppressivo del secondo comma.

Sono invece rilirati dai proponenti:

un emendamento proposto dai deputati Raucci, Passoni e Gastone, e inteso a sopprimere al secondo comma le parole « non inferiore all'80 per cento »;

un emendamento interamente soppressivo del secondo comma, proposto dal deputato Scotti;

un emendamento presentato dal deputato Delfino, ed inteso a sostituire, in via subordinata, al secondo comma, le parole « non superiore al 120 per cento » con le parole « non superiore al 100 per cento »;

un emendamento sempre proposto dal deputato Delfino al secondo comma e in via subordinata, inteso a sostituire le parole « non inferiore all'80 per cento » con le altre « non inferiore al 90 per cento »;

un emendamento a firma del deputato Delfino, ed inteso ad aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente: « La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni, limitatamente ai tributi che interessano direttamente la Regione. Gli uffici sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite ».

Il deputato Bodrato dichiara, quindi, di non insistere sul seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

(Imposta sull'energia elettrica e sul gas)

È devoluto alle regioni a statuto ordinario il 70 per cento della imposta sull'energia elettrica e sul gas riscossa in ciascuna regione per l'energia e il gas ivi consumato. L'imposta è disciplinata per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'imposta sull'energia elettrica e sul gas.

Le regioni determinano l'ammontare della imposta in misura proporzionale non superiore al 110 per cento e non inferiore al 90 per cento della corrispondente imposta statale ridotta a norma del penultimo comma.

L'imposta sull'energia elettrica e sul gas è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente imposta statale.

Nelle regioni a statuto ordinario l'imposta sull'energia elettrica e sul gas è ridotta al 30 per cento.

A decorrere dalla sua istituzione e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, l'ammontare della imposta sull'energia elettrica e sul gas regionale è commisurata al 25 per cento della imposta statale, che viene corrispondentemente ridotta al 75 per cento, ferma restando la facoltà di aumentare o diminuire la imposta stessa entro i limiti di cui al secondo comma.

Successivamente, la Commissione approva, senza modificazioni, l'articolo 6 del disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

Sono invece respinti i seguenti emendamenti, non accolti dal relatore Tarabini e dal ministro Bosco:

un emendamento interamente soppressivo dell'articolo, proposto dal deputato Delfino;

un emendamento, sempre proposto dal deputato Delfino, ed inteso ad aggiungere al primo comma ed in via subordinata le parole: « la cui decisione deve avvenire entro 30 giorni e deve essere motivata e pubblicata. Avverso la decisione amministrativa del presidente della regione qualsiasi cittadino della regione può ricorrere al giudizio ordinario entro tre mesi »;

un emendamento, ancora proposto dal deputato Delfino, ed inteso a sostituire in via subordinata al secondo comma le parole « sei mesi » con le altre « tre mesi ».

(La seduta, sospesa alle 12,30, riprende alle 16,15).

La Commissione prende in esame l'articolo 7 del disegno di legge che, dopo interventi dei deputati Ferri Giancarlo e La Loggia, risulta approvato nel testo originariamente proposto dal Governo.

Non è accolto, invece, un emendamento proposto dai deputati Raucci, Passoni e Gastone, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

Risultano ritirati dai rispettivi proponenti:

— un emendamento Bodrato inteso a sostituire il primo comma con il seguente: « Fino all'attuazione della riforma tributaria, il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuito a ciascuna regione è quello relativo agli immobili situati nel rispettivo territorio. È, altresì, attribuito alle regioni il 25 per cento della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo,

riscossa nell'ambito di ciascuna regione. I ricevitori provinciali ne effettuano il versamento nei termini stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali »;

— un emendamento, a firma del deputato Delfino, inteso a sopprimere, al primo comma, le parole « fino all'attuazione della riforma tributaria ».

Dopo ampia discussione, nella quale intervengono i deputati Bodrato, Caruso, La Loggia, Ferri Giancarlo, Di Lisa, Ballardini, Gastone e Scotti, il relatore Tarabini, il ministro Bosco e il presidente Tremelloni, la Commissione delibera, quindi, di accantonare l'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti proposti all'articolo medesimo.

È, invece, approvato dopo interventi dei deputati Fabbri, Bodrato, Ballardini, La Loggia e Ferri Giancarlo, del relatore Tarabini e del ministro Bosco, il seguente articolo 8-bis, proposto dai deputati Curti e Bodrato:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le disposizioni per la redazione dei bilanci delle regioni, affinché il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Con lo stesso decreto possono essere emanate eventuali disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali ».

La Commissione non accoglie, quindi, il seguente articolo aggiuntivo 8-bis proposto dai deputati Gastone, Raucci e Passoni, dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del rappresentante del Governo:

« Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli uffici finanziari dello Stato nella regione comunicano alla giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella regione, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio.

La giunta sentita la competente commissione consiliare esamina la lista, la completa, la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte.

La giunta indica altresì gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione daranno alla giunta notizia dei provve-

dimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

Le regioni possono ricorrere contro gli indebiti esoneri o le insufficienti tassazioni ».

Il deputato La Loggia dichiara, infine, di non insistere sul seguente articolo aggiuntivo 8-*bis*, dopo che il relatore e Governo avevano dichiarato di non poterlo accogliere:

« Ai fini dell'accertamento delle imposte delle quali è attribuito il gettito alle regioni, gli uffici finanziari dello Stato in ciascuna regione comunicano ai competenti uffici dell'amministrazione regionale tutti i dati raccolti, nonché la lista dei contribuenti individuati anche attraverso accertamenti d'ufficio. Sulla scorta dei dati ricevuti e degli altri eventualmente acquisiti dai competenti uffici delle amministrazioni regionali, le regioni formulano le eventuali osservazioni, integrazioni ed aggiunte e le conseguenti direttive. Per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, a norma del presente articolo, spetta alle regioni di acquisire, anche attraverso propri funzionari, tutti i dati necessari e di promuovere presso i competenti organi statali, quando ne ricorrano i casi, provvedimenti disciplinari e giudizi di responsabilità nei confronti del personale dell'amministrazione dello Stato addetto agli uffici finanziari nei rispettivi territori ».

Il Presidente Tremelloni rinvia, quindi, il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Picardi e Fada.

Disegno di legge:

Retribuzione economica ai presidenti ed ai componenti delle commissioni dell'esame di Stato di licenza di scuola media (*Parere alla VIII Commissione*) (1709).

Su proposta del relatore Giordano, con il quale esprime consenso il Sottosegretario Fada, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge risulti convenientemente modificata ed integrata, nel senso di porre la maggiore spesa dal provvedimento implicata a carico degli

stanziamenti iscritti al capitolo n. 1766 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1969 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Disegno di legge:

Agevolazioni fiscali per gli aumenti di capitale delle società ammesse alla quotazione di borsa (*Parere alla VI Commissione*) (1823).

Dopo ampia illustrazione del Presidente Fabbri e dopo che il Sottosegretario Fada ha fornito ampie assicurazioni che l'espansione delle operazioni sul capitale delle società che deriverà dal provvedimento non mancherà di riflettersi sul gettito tributario in modo da coprire la minor entrata che conseguirebbe dall'agevolazione tributaria prevista dal provvedimento stesso, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Gastone riferisce il contrario avviso della sua parte, rilevando come il disegno di legge in esame implichi un minore introito certo a fronte del quale la indicazione di copertura risulta del tutto opinabile; lamenta, quindi, il criterio non univoco seguito dalla Commissione nei confronti di provvedimenti legislativi che pongono in termini affatto identici i rispettivi problemi di spesa e copertura.

Disegno di legge:

Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (*Parere alla II Commissione*) (1837).

Su proposta del Presidente Fabbri e dopo che il deputato Gastone ha riferito il contrario avviso della sua parte tanto per ragioni di merito quanto per questioni finanziarie, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica (*Parere alla II Commissione*) (1838).

Su proposta del presidente Fabbri e dopo un intervento del deputato Gastone (contrario), la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

La Commissione segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito che la maggiore spesa implicata dal disegno di legge è posta a riduzione degli stanziamenti del

fondo globale senza che risulti specificato l'anno di riferimento. Poiché la decorrenza del provvedimento è fissata al 1° gennaio 1970 e poiché sul fondo globale del prossimo esercizio finanziario è iscritta una posta per lo specifico titolo di spesa oggetto del disegno di legge, la indicazione di spesa e copertura dovrà essere perfezionata ed integrata con riferimento all'anno finanziario 1970. Di conseguenza, il primo comma del richiamato articolo 2 del disegno di legge dovrà risultare così formulato: « All'onere di lire 10 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

Disegno di legge:

Acquisto del terreno e costruzione della nuova sede delle scuole italiane in Addis Abeba (*Parere alla III Commissione*) (1717).

Su proposta del deputato Corà, che sostituisce il relatore Ciccardini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

La Commissione segnala, per altro, alla competente Commissione di merito che la indicazione di copertura, contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge e posta a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1968, risulterà valida solo se il provvedimento sarà legislativamente perfezionato entro il 31 dicembre 1969, in base a quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che consente l'utilizzo delle somme iscritte negli appositi fondi destinati al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione in bilancio.

Disegno di legge:

Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti (*Parere alla X Commissione*) (1643).

La Commissione delibera di rinviare l'ulteriore esame del disegno di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Ministro delle poste e riferita dal Presidente Fabbri.

Disegno di legge:

Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 (*Parere alla X Commissione*) (1691).

Su proposta del Presidente Fabbri e dopo interventi del deputato Russo Ferdinando e del Sottosegretario Fada, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge quale trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 9 ottobre 1969, a condizione che, anche per il 1970, il contributo statale risulti contenuto entro il limite massimo di 120 milioni.

Disegno e proposta di legge:

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari (1716);

Corti ed altri: Modifiche alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari del Ministero degli esteri (1829);

(*Parere alla III Commissione*).

Su proposta del Presidente Fabbri, che sostituisce il relatore Ciccardini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 1716, a condizione che l'indicazione di spesa e copertura, contenuta nel primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge medesimo, risulti aggiornata all'anno finanziario 1970, tenuto conto che il provvedimento non potrà risultare perfezionato se non alla fine dell'anno finanziario in corso e, quindi, potrà dispiegare i suoi effetti soltanto a partire dal prossimo esercizio finanziario.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Corti ed altri (1829) entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura contenute nel disegno di legge n. 1716.

Proposta di legge:

Tambroni Armaroli ed altri: Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (*Parere alla VI Commissione*) (1454).

La Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Presidente Fabbri, il quale si è riservato di acquisire ulteriori dati e chiarimenti circa le conseguenze finanziarie implicate dal provvedimento.

Proposta di legge:

Senatori Gronchi ed altri: Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica (*Approvata dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1491).

Il Presidente Fabbri torna ad illustrare la proposta di legge e ricorda il parere contrario in precedenza espresso dalla Commissione bilancio. Riferisce, peraltro, che la competente Commissione di merito ha formalmente proposto di porre la maggiore spesa implicata dal provvedimento a carico degli stanziamenti del capitolo n. 3249 del bilancio Tesoro, concernente gli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace. Il Presidente conclude rilevando come restino pur sempre ferme le riserve sulla possibilità di valutare la congruità della indicazione di copertura in mancanza di qualsiasi dato che consenta di quantificare, almeno in via di larga approssimazione, la misura degli oneri che potranno discendere dall'attuazione del progetto di legge in esame.

Il Sottosegretario Fada riferisce il contrario avviso del Tesoro anche sulla formulazione di copertura prospettata dalla Commissione esteri, rilevando tra l'altro che il richiamato capitolo di bilancio non presenta alcuna disponibilità per il finanziamento del provvedimento in esame e che lo stesso, d'altra parte, non avrebbe comunque titolo a fronteggiare la maggiore spesa implicata. Ribadisce infine il convincimento del Tesoro secondo cui il provvedimento non costituirebbe una interpretazione autentica dell'articolo 78 del trattato di pace, bensì l'estensione di taluni benefici ivi contemplati.

Il deputato Di Lisa contesta l'affermazione del rappresentante del Tesoro secondo cui il capitolo n. 3249 non presenterebbe disponibilità, ricordando l'enorme mole dei residui passivi verificatisi sul capitolo medesimo negli ultimi esercizi finanziari. Proprio per consentire alle competenti amministrazioni interessate di tornare a studiare la possibilità di assecondare l'iniziativa legislativa in esame, propone di rinviare ad altra seduta la definizione del parere.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge e dell'emendamento trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 16 ottobre 1969.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (532);

Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (592);

(*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del presidente Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti agli articoli 15, 18-bis e 26 del disegno di legge n. 532, trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 17 ottobre 1969.

Il Sottosegretario Picardi chiarisce alla Commissione che il richiamo del fondo globale dell'anno finanziario 1970 a fronte della maggiore spesa di 68.500 milioni a carico dell'anno finanziario medesimo deve intendersi riferito, per 59.000 milioni, alla postazione « Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale » e per 9.500 milioni alla posta intitolata « Abolizione del recupero a favore dell'erario degli oneri sostenuti dai comuni alla data del 30 settembre 1963 per il personale non insegnante in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI, *indi del Vicepresidente* RAFFAELLI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Tantalo; per il tesoro, Picardi; per l'interno, Sarti.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532);

Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle rovince (*Urgenza*) (592).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

Il Presidente Vicentini comunica che la Commissione Bilancio ha espresso parere con-

trario sull'emendamento all'articolo 11 presentato dai deputati Santagati e Abelli ed inteso ad elevare la percentuale dell'ige dal 4 al 6 per cento.

Dopo interventi dei deputati Santagati e Vespignani, del Relatore Patrini e del Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi, la Commissione respinge l'emendamento Santagati precedentemente citato e che recita:

« *Sostituire le parole:* un importo pari al 4 per cento del provento IGE, *con le parole:* un importo pari al 6 per cento del provento dell'IGE ».

Dopo interventi dei deputati Monaco e Cesaroni la Commissione respinge il seguente emendamento proposto dal deputato Sargentini all'articolo 11:

« *Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La disposizione di cui all'articolo 1 della citata legge 28 marzo 1968, n. 420, relativa alla esclusione dai benefici della legge stessa dei comuni e delle province con bilancio deficitario fruente di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali, è abrogata ».

L'articolo 11 è quindi approvato nel testo del disegno di legge.

La Commissione respinge quindi il seguente articolo 11-bis di iniziativa dei deputati Vespignani ed altri.

ART. 11-bis.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1969 è stabilito un contributo a carico del bilancio dello Stato di lire 80 miliardi ad integrazione del fondo previsto dall'articolo precedente.

Il fondo è erogato a favore dei comuni e delle province che si trovino in condizioni precarie, con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 9.

Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal primo comma del presente articolo e dall'articolo seguente, la condizione di precarietà si verifica quando il gettito per abitante dei tributi di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 9, sia inferiore alla metà del corrispondente gettito per abitante calcolato per l'intero territorio nazionale.

Per ogni esercizio finanziario sarà allegato al bilancio di previsione del Ministero dell'Interno l'elenco dei comuni e delle province proposti per il riparto e la quota loro spettante.

All'articolo 12 risulta respinto il seguente emendamento Sargentini:

Al primo comma sopprimere le parole: sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in legge speciali.

Risulta altresì respinto il seguente emendamento Vespignani ed altri:

Al quarto comma, dopo la parola: devoluta, *aggiungere:* oltre al contributo di cui all'articolo precedente, anche, *e sostituire la parola:* terzo, *con la parola:* secondo.

Il Presidente Vicentini dichiara quindi precluso il seguente emendamento Sargentini:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

L'articolo 12 è quindi approvato nel testo del disegno di legge.

All'articolo 13 la Commissione respinge il seguente emendamento interamente sostitutivo di iniziativa dei deputati Giovannini e altri:

« A decorrere dal 1° gennaio 1969 le quote dell'imposta generale sull'entrata previste dagli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, restano fissate nella misura del 10,50 per cento per i comuni e del 3,50 per cento per le province.

Si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Con effetto dal 1° gennaio 1969 le quote predette sono ripartite con i seguenti criteri:

a) per metà in proporzione diretta alla popolazione residente in base all'ultimo censimento demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito per abitante dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni per i comuni e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonché delle sovrimposte sui terreni e fabbricati iscritte a ruolo nel secondo esercizio finanziario precedente.

L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato ».

Il deputato Beccaria dichiara di ritirare il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sostituire le parole:* terzo esercizio, *con le seguenti parole:* secondo esercizio ».

In assenza del proponente il Presidente Vicentini considera ritirato il seguente emendamento di iniziativa del deputato Sargentini:

« Al primo comma, sostituire la parola: terzo, con la parola: secondo ».

L'articolo 13 è approvato quindi nel testo del disegno di legge.

La Commissione approva inoltre il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 13-bis.

« A decorrere dal 1° gennaio 1969, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, la quota dell'1,10 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai comuni parzialmente montani, è ripartita in base alla percentuale di popolazione residente in ciascun comune, alla data dell'ultimo censimento demografico, corrispondente al rapporto proporzionale corrente tra la parte di territorio considerata montana, ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, e l'intero territorio comunale ».

La Commissione approva, all'articolo 14, l'emendamento proposto dal Comitato ristretto al primo comma e l'articolo nel suo complesso che con la modificazione adottata risulta del seguente tenore.

ART. 14.

« A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 e, limitatamente all'anno 1969, al provento della compartecipazione di cui all'articolo 15 della presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori

commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti comma valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo, viene a cessare lo obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968 ».

La Commissione approva quindi, di massima, per l'articolo 15, l'emendamento interamente sostitutivo proposto dal Comitato ristretto che è del seguente tenore:

ART. 15.

« A decorrere dal 1° gennaio 1970 in favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti è attribuita una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni di cui al comma precedente in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato si provvede annualmente, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa ».

Il Presidente Vicentini dichiara che trasmetterà l'emendamento alla Commissione bilancio.

L'articolo 16 risulta soppresso.

L'articolo 16-*bis* proposto dai deputati Specchio ed altri è del seguente tenore:

ART. 16-*bis*.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, relative all'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame, sono prorogate sino al 31 dicembre 1971.

La Commissione lo respinge.

All'articolo 17 la Commissione respinge il seguente emendamento di iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri:

« *al primo comma sostituire le parole:* per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza *con le parole* per il finanziamento delle spese previste dal primo e secondo comma all'articolo 299 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ».

L'articolo 17 è approvato nel testo interamente sostitutivo proposto dal Comitato ristretto con la modifica seguente al primo comma proposta dal Governo:

al primo comma sopprimere le parole: « sui contributi erariali per soppressi tributi locali ».

Il testo dell'articolo 17 risulta quindi del seguente tenore:

ART. 17.

« A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'imposta sulle industrie, i commerci le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, sull'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 973, nonché sui contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato.

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, nonché gli Istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 176, per le opere di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933,

n. 215, ed agli articoli 9, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, compartecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie delle suddette aziende, enti, ed istituti finanziari ».

La Commissione approva quindi il seguente articolo aggiuntivo frutto della congiunta iniziativa del Governo e dei deputati Giovannini ed altri.

ART. 17-*bis*.

« La somministrazione dei mutui assistiti dal contributo o concorso statale concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché dagli altri Istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dello ente interessato, corredata dallo stato di avanzamento lavori, vistato dal Genio civile, in deroga all'articolo 82 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1923, n. 453 e 168 del Regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1919, n. 1058 ».

L'articolo 18 è approvato nel testo del disegno di legge.

La Commissione approva quindi, di massima, il seguente articolo 18-*bis* frutto della congiunta iniziativa dei deputati Vespignani ed altri, Beccaria ed altri e del Governo.

ART. 18-*bis*.

« L'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, gli oneri concernenti le spese sostenute alla data del 30 settembre 1963 per trattamento economico corrisposto al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale, consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cessa a decorrere dal 1° gennaio 1970 ».

Il Presidente Vicentini dichiara che l'articolo 18-*bis* verrà trasmesso alla Commissione bilancio.

La Commissione respinge quindi il seguente articolo aggiuntivo 18-ter di iniziativa dei deputati Giovannini ed altri:

ART. 18-ter.

« A decorrere dal 1° gennaio 1969 è attribuita ai comuni e alle province una quota pari, rispettivamente, al 7,50 e al 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta erariale sulle società e sulle obbligazioni.

Le quote predette sono ripartite tra i comuni e le province con i criteri stabiliti al secondo comma dell'articolo 9 ».

All'articolo 19 la Commissione approva, contrario per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze Tantalò, i seguenti emendamenti proposti dal comitato ristretto:

Al primo comma, dopo l'alinea, dopo la parola: finanze, aggiungere le parole: sentita una Commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia.

Al terzo comma, dopo l'alinea, dopo la parola: prezzi, aggiungere le parole: integrato da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale.

L'articolo 19 è quindi approvato, con le modifiche sopra riferite, nel seguente testo:

ART. 19.

(Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo)

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze sentita una Commissione composta di un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia.

La determinazione dei valori medi è effettuata ogni anno in base alle media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e

con riferimento al precedente periodo 1° ottobre-30 settembre.

Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entità dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio.

Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate ».

I deputati Santagati e Sargentini dichiarano di ritirare il seguente articolo 19-bis.

ART. 19-bis.

Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« L'abbonamento è obbligatorio a carattere generale per la discossione dell'imposta sui dolciumi, cacao e cioccolato, acque e bevande gassate non alcoliche, acque minerali da tavola naturali o artificiali, gas liquido in bombole.

Per i prodotti di cui sopra non ricorre per il trasporto l'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 40 del citato testo unico.

Il canone di abbonamento, che deve risultare da apposita convenzione da stipularsi con le formalità prescritte dal regolamento, è ragguagliato alle quantità e qualità delle merci imponibili introdotte nell'esercizio di vendita nel periodo di tempo al quale si riferisce l'abbonamento stesso ed è corrisposto a rate bimestrali anticipate.

Ai fini della determinazione del canone, il contribuente, entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, deve presentare apposita dichiarazione analitica per generi e quantità, in base alla quale l'Ufficio liquida l'imposta in via provvisoria per il primo anno di applicazione.

Per la liquidazione definitiva del canone il contribuente deve presentare entro il mese di gennaio di ciascun anno una dichiarazione analitica di tutti i generi, distinti per quantità e qualità, introdotti nel proprio esercizio nell'anno precedente.

L'ammontare dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione, che può essere rettificata sia dall'Ufficio, sia dalle Commissioni ai sensi dei commi successivi, viene assunto come canone provvisorio per l'anno successivo.

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono soggette a controllo e a rettifica da parte dell'Ufficio, il quale, a tal fine, può prendere visione di tutti i documenti relativi ai generi formanti oggetto dell'abbonamento, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia tributaria e commerciale.

Per le controversie in materia di abbonamento si applicano le disposizioni previste dagli articoli 278 e seguenti del citato testo unico, fermo restando l'obbligo, anche per le Commissioni, di effettuare la determinazione del canone con riferimento analitico ai generi e alle quantità oggetto della tassazione.

Nel corso della procedura contenziosa per la determinazione del canone i contribuenti debbono pagare, alle scadenze prescritte, le rate commisurate ai due terzi del canone annuo richiesto dall'ufficio, fermo restando il diritto alla restituzione, a controversia definita, delle eventuali eccedenze versate.

Nel corso di riscontrate differenze tra i generi denunziati e quelli accertati dall'ufficio il contribuente è tenuto al pagamento del canone suppletivo. Qualora i quantitativi accertati in via definitiva superino del 20 per cento quelli dichiarati, il contribuente incorre nelle sanzioni previste dagli articoli 55 e seguenti del citato testo unico ».

I deputati Santagati e Serrentino dichiarano quindi di aderire al seguente articolo aggiuntivo 19-bis proposto dal Relatore Patrini:

ART. 19-bis.

« Il primo comma dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

L'abbonamento è obbligatorio a carattere generale per la riscossione dell'imposta sui dolciumi, cacao e cioccolata, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici.

Le stazioni di imbottigliamento dei gas sono obbligate a denunciare ai comuni interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i quantitativi introdotti nel rispettivo territorio durante l'anno precedente per essere consumati *in loco*.

L'abbonamento è altresì obbligatorio per gli artigiani produttori di mobili di qualità fine o comune e di fabbricazione diretta.

Per i prodotti di cui ai precedenti commi non ricorre per il trasporto l'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 40 del citato testo unico.

I comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme previste dal citato testo unico e del relativo regolamento nonché di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali.

Le controversie intorno al canone di abbonamento e quelle sulla imposizione dell'abbonamento obbligatorio sono di competenza della Commissione comunale prevista dall'articolo 278 ».

Il deputato Curti, favorevole alla proposta del Relatore, propone il seguente emendamento all'emendamento Patrini:

« Prima dell'ultimo comma inserire il seguente:

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono soggette a controllo e a rettifica da parte dell'Ufficio, il quale, a tal fine, può prendere visione di tutti i documenti relativi ai generi formanti oggetto dell'abbonamento, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia tributaria e commerciale ».

Il deputato Casellucci, che si dichiara contrario all'emendamento Curti, propone il seguente articolo aggiuntivo 19-bis:

ART. 19-bis.

« L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: " e gas in bombole ";

al secondo comma, dopo le parole: " vetri e cristalli in lavori " sono aggiunte le parole: " gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici ".

Dopo ampi interventi del Relatore Patrini, dei deputati Azzaro, Curti, Serrentino, Castellucci, Santagati e Vespignani il Sottosegretario di Stato per l'interno Sarti si dichiara contrario sia all'originario articolo aggiuntivo 19-bis che all'emendamento proposto dal Relatore, il Sottosegretario di Stato per le finanze Tantalò, pur dichiarando che il Ministero delle finanze non è contrario al principio dell'abbonamento obbligatorio generalizzato, sottolinea che il Governo è però contrario agli articoli aggiuntivi proposti dai deputati Santagati e Serrentino e dal Relatore Patrini.

Dopo aver respinto l'emendamento all'articolo aggiuntivo 19-bis proposto dal deputato Curti e precedentemente citato, la Commissione respinge l'articolo 19-bis frutto della congiunta iniziativa dei deputati Santagati e Serrentino, e del Relatore, e riferito precedentemente.

Approva invece l'articolo aggiuntivo 19-bis proposto dal deputato Castellucci e sopra riferito.

Sull'articolo 20 interviene il deputato Santagati.

L'articolo 20 è quindi approvato con le modifiche al primo e al secondo comma proposte dal Comitato ristretto talché l'articolo stesso risulta del seguente tenore:

ART. 20.

Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei Comitati provinciali dei prezzi, integrati da 5 sindaci nominati dai consigli provinciali, di cui al precedente articolo 19, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro delle finanze, sentita la Commissione di cui al primo comma dell'articolo precedente, emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza ».

Il Presidente Raffaelli rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,47.

ISTRUZIONE (VIII)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente ROMANATO.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il Presidente Romanato rileva il gran numero di provvedimenti che sono stati assegnati alla Commissione ed osserva che, nell'ambito di essi, si dovrà procedere ad enucleare quelli che rappresentano i temi più importanti sui quali la Commissione dovrà concentrare i propri lavori. A parte la riforma dell'università, sulla quale non si sofferma trattandosi di un argomento all'esame dell'altro ramo del Parlamento, a suo giudizio gli argomenti di maggiore rilievo sono i seguenti: la riforma della scuola secondaria superiore unitamente ad una nuova impostazione e riordinamento della istruzione professionale e della istruzione artistica; una serie di ritocchi alla riforma della scuola media; una revisione dell'organizzazione e delle funzioni delle accademie, delle biblioteche e delle sovrintendenze soprattutto in vista della istituzione delle regioni; la tutela del patrimonio paesaggistico ed artistico; il problema della immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria media e superiore. Soffermandosi in particolare su quest'ultimo punto si augura che il comitato ristretto possa essere in grado di redigere un testo da portare in Commissione entro la fine del mese di novembre. Il problema è urgente poiché in materia si è provveduto finora con interventi di tipo settoriale e la sua soluzione è collegata ad una nuova visione degli organici e dello *status* dei docenti, della libertà dei programmi di insegnamento nell'ambito di alcune norme quadro, della libertà della scuola svincolata da vecchi pregiudizi ed intesa come pluralismo democratico dell'istruzione attraverso il rifiuto di discriminazioni tra docenti della scuola statale e della scuola non statale. Passando al tema delle indagini conoscitive, prospetta l'opportunità di lasciare temporaneamente da parte quella sulla università onde non interferire, neanche indirettamente, su una materia che costituisce oggetto di provvedimenti legislativi all'esame del Senato. Potrebbe invece svolgersi l'indagine sulla scuola secondaria media e superiore, sia attraverso indagini campione nelle scuole di diverse parti del nostro paese tramite delegazioni di membri della Commissione, sia at-

traverso inviti da parte della Commissione a docenti, studenti e famiglie. Comunica quindi alla Commissione di avere sottoposto al Presidente della Camera l'esigenza che la Commissione si rechi all'estero onde approfondire la conoscenza delle strutture scolastiche di quei paesi che in materia si trovano ad un livello più avanzato del nostro. Il Presidente della Camera si è dichiarato favorevole a tali iniziative, del resto finora mai realizzate dalla Commissione, sia pure nell'ambito delle disponibilità finanziarie della Camera. Prospetta perciò l'opportunità che un primo viaggio possa essere compiuto in Inghilterra ed in Svezia, mentre successivamente la Commissione potrà esaminare l'opportunità di recarsi negli Stati Uniti d'America e nell'Unione Sovietica. Passando all'attività legislativa della Commissione, esprime l'augurio che l'iniziativa parlamentare, alla quale egli attribuisce la massima importanza, si eserciti su temi di vasto respiro evitando di porsi come il presupposto di quei provvedimenti frammentari e quasi di tipo singolare comunemente definiti come « leggine ». Invita i vari gruppi parlamentari a designare un proprio rappresentante nell'ambito della Commissione, affinché questi ultimi possano essere di volta in volta convocati per definire i tempi di lavoro della Commissione sui provvedimenti più importanti. Per quanto riguarda la nomina di comitati ristretti ritiene che ciò debba avvenire con la minor frequenza possibile e soltanto quando sia prevedibile la possibilità di giungere ad un accordo tra le varie parti.

Per le discussioni in sede referente si augura che gli interventi dei singoli oratori siano sintetici visto il carattere meramente preparatorio della sede referente. Conclude le proprie comunicazioni soffermandosi sul calendario settimanale della Commissione ed in tal senso osserva che la giornata del mercoledì sarà dedicata in via di principio a riunioni della Commissione, possibilmente in sede deliberante; qualora ve ne fosse necessità, potrà essere tenuta seduta anche il martedì ed il giovedì pomeriggio compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Egualmente è da dirsi per il giovedì mattina con esclusione del secondo e del quarto giovedì di ogni mese, dedicati per espressa disposizione del Presidente della Camera alle riunioni dei gruppi parlamentari.

Prendendo la parola sulle comunicazioni del Presidente il deputato Raicich, dopo aver criticato il lavoro finora compiuto in questo primo scorcio di legislatura che, salvo eccezio-

ni, ha visto l'approvazione da parte della Commissione di provvedimenti secondari e settoriali, osserva che la recente crisi di Governo e la lunga *vacatio* nella Presidenza della Commissione hanno ulteriormente rallentato il ritmo di lavoro. Ricordando l'ultimo provvedimento approvato dalla Commissione, relativo alla sperimentazione negli istituti professionali, deplora l'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento poiché, con la scusa dell'urgenza, si è preteso di giungere ad una approvazione senza accettare alcuna modifica. Avanza quindi la richiesta che le eventuali riunioni tra i responsabili in Commissione dei vari gruppi attengano non soltanto ai tempi di discussione dei singoli provvedimenti bensì anche alla scelta dei provvedimenti da porre all'ordine del giorno. Con l'occasione sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione della proposta n. 270 di iniziativa dei deputati Scionti ed altri riguardante la fornitura gratuita dei libri di testo ed altri provvedimenti a favore della scuola media statale dell'obbligo. Per quanto riguarda l'immissione in ruolo del personale insegnante auspica che i comitati ristretti per la scuola media e per la scuola elementare riescano a concludere i propri lavori entro breve tempo. Passando al tema dell'istruzione professionale, dichiara che essa dovrà essere considerata nell'ambito della discussione sull'istruzione secondaria superiore; bisognerà anche occuparsi del problema della formazione professionale che, a suo giudizio, rientra nella competenza primaria della Commissione. Concorda sulla necessità di arrivare alla parità dei diversi tipi di scuola, garantendo una effettiva libertà all'interno della scuola. Circa le indagini conoscitive, ricorda la richiesta in passato avanzata da alcuni assistenti universitari di essere ascoltati in ordine alla situazione delle cliniche universitarie. Essendo state superate le difficoltà derivanti dal fatto che la Commissione in sede di indagine conoscitiva sarebbe venuta indirettamente ad interferire su una materia, quale quella dell'università, che costituisce oggetto di discussione al Senato, ritiene che oggi si dovrebbe ascoltare senza perdere ulteriormente tempo quegli assistenti universitari. Quanto alla indagine conoscitiva sulla scuola osserva che, più che recarsi in diverse parti d'Italia, bisognerebbe acquisire conoscenze dirette di esperienze realizzate in altri paesi, ed in particolare in Svezia dove si è attuata recentemente una riforma del settore. Propone infine che la Commissione realizzi una breve indagine sui ri-

sultati della legge n. 641 in tema di edilizia scolastica, risultati che sono stati assolutamente insufficienti.

Il deputato Moro Dino, rilevata l'assenza del Ministro della pubblica istruzione, Ferrarini Aggradi, osserva che tale assenza si riscontra frequentemente nelle riunioni della Commissione.

In ordine ai rapporti tra i due rami del Parlamento osserva che si è di fronte ad un declassamento della Commissione Istruzione della Camera in ordine ai maggiori problemi del settore in quanto questi ultimi formano oggetto di provvedimenti presentati per lo più di fronte al Senato. Auspica che si possa realizzare l'indagine conoscitiva sulla scuola secondaria superiore, sulla quale del resto si era già raggiunto un accordo in Commissione: basterà perciò convocare i responsabili dei vari gruppi onde stabilirne i programmi, i tempi e le modalità. L'indagine dovrà essere integrata con esperienze conoscitive in altri paesi, ed in tal senso si dichiara favorevole alla proposta del Presidente di recarsi in Inghilterra ed in Svezia. Passando ai due comitati ristretti sulla immissione in ruolo dei docenti, osserva che il loro lavoro è stato molto proficuo e si augura che si possa arrivare alla stesura di un testo ancor prima della fine del mese di novembre. Pone quindi il problema di un potenziamento del controllo politico del Parlamento sul Governo, controllo che attualmente è depotenziato data l'immensa e spesso frammentaria mole di lavoro legislativo della Commissione. Vista la carenza dell'iniziativa governativa in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico, ritiene che al riguardo dovrebbe intervenire una iniziativa parlamentare; consiglia di riprendere in considerazione il progetto di un viaggio a Paestum onde poter giungere all'approvazione di una legge al riguardo. Dopo aver sollecitato l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge relative alle scuole di lingua slovena, conclude auspicando che i responsabili per la Commissione designati dai vari gruppi siano convocati anche per la formazione dell'ordine del giorno oltreché per i tempi della discussione.

Il deputato Canestri osserva che il programma dei lavori della Commissione dovrà essere qualificato non tanto dall'esigenza di risolvere problemi tecnici quanto piuttosto dalle scelte politiche alle quali si addiverrà sia in sede di Commissione sia in sede di Governo. Premessa l'esigenza di approvare provvedimenti di tipo generale che determinino un salto di qualità rispetto alla legislazione

precedente, considera come essenziali la questione di realizzare un effettivo diritto allo studio e quella di assicurare il necessario spazio politico all'interno della scuola. Ribadita la necessità di porsi in un rapporto dialettico-costruttivo con i temi che la realtà sociale ha già espresso in ordine ai problemi di competenza della Commissione, si dichiara d'accordo sul problema del potenziamento del controllo da parte del Parlamento ed auspica una sollecita informazione per i parlamentari sull'attività amministrativa del Ministero della pubblica istruzione.

Il deputato Mitterdorfer, premesso che sarebbe opportuno riuscire a formulare dei programmi a largo respiro per i lavori della Commissione, critica l'atteggiamento del Governo che spesso nel corso di discussioni in Commissione non ha accettato emendamenti di sorta in nome dell'urgenza dei provvedimenti. In proposito si sofferma sulla vicenda degli emendamenti che egli presentò nei confronti dell'ultimo provvedimento sulla scuola materna e la cui reiezione ha determinato una situazione insostenibile per la propria provincia. Chiede quindi che la proposta di legge n. 560 sia stralciata dall'ordine del giorno del comitato ristretto e venga esaminata direttamente dalla Commissione data la specificità della materia alla quale si riferisce. Conclude dichiarandosi d'accordo su eventuali viaggi all'estero della Commissione che, a suo giudizio, andrebbero compiuti soprattutto nei paesi della Comunità europea onde preparare una armonizzazione della legislazione in materia di pubblica istruzione.

Il deputato Bardotti, preso atto della ricchezza dei temi e dei motivi introdotti dal Presidente nelle sue comunicazioni, afferma la necessità di programmare i lavori della Commissione articolandoli soprattutto su provvedimenti di carattere generale, pur senza trascurare talvolta l'esigenza di interventi settoriali. Ribadisce l'esigenza di potenziare l'attività di controllo parlamentare e sostiene la necessità di addivenire da un lato alla redazione di testi unici in materia di pubblica istruzione e dall'altro di curare formulazioni quanto più è possibile chiare dei provvedimenti approvati, onde evitare possibili difformità di interpretazione. Per quanto concerne eventuali indagini conoscitive, ne limita la portata poiché in definitiva le varie componenti sociali hanno già espresso più volte ed in modo chiaro il loro punto di vista sui problemi dell'istruzione. Sul problema dei docenti osserva che bisogna riformare il settore in modo omogeneo evitando discriminazioni

tra le varie categorie ed in particolare tra professori e maestri. Riaffermato il principio della libertà della scuola, da realizzarsi attraverso una effettiva parità tra scuola statale e scuola non statale, conclude auspicando che la Commissione non si lasci prendere nei suoi lavori da un eccessivo tecnicismo bensì proceda a scelte politiche di fondo.

Il deputato Giannantoni, dopo essersi associato a quanto affermato dal deputato Raichich ed avere ricordato l'impegno in precedenza assunto di discutere il problema del personale non insegnante, chiede al Presidente di farsi interprete presso la Commissione Industria dell'esigenza di procedere annualmente ad una riunione congiunta tra le due Commissioni onde discutere la relazione del Consiglio nazionale delle ricerche che viene presentata al Parlamento.

Il deputato Giordano, dopo aver rilevato l'ampiezza e la profondità dei temi introdotti dal Presidente, osserva che il declassamento delle funzioni della Commissione rispetto alla preponderante e quasi assorbente attività della Commissione Istruzione del Senato può essere evitato soltanto a condizione di seguire una precisa metodologia nel programmare in modo concreto i lavori della Commissione. In tal senso dovrebbe formarsi un comitato con il compito preciso di enucleare in pochi giorni i provvedimenti più importanti tra quelli all'ordine del giorno della Commissione. Afferma inoltre la necessità di articolare la Commissione in gruppi di lavoro attraverso i quali potrebbero realizzarsi svariati e frequenti contatti con le diverse componenti sociali del nostro paese. In tema di indagini conoscitive ritiene che esse dovrebbero essere distinte in due gruppi. Le prime, di ordine generale, dovrebbero riguardare il tema della sperimentazione, il rapporto tra istruzione e ordinamento regionale e il collegamento tra istruzione e programmazione, quest'ultimo da discutersi possibilmente in una riunione congiunta con la V Commissione Bilancio. Le seconde, di tipo particolare, dovrebbero riguardare la scuola media superiore ed inferiore, l'istruzione professionale e l'università.

Il Presidente Romanato, replicando brevemente agli intervenuti nella discussione, si dichiara d'accordo sulle varie proposte formulate. Sulla formazione dell'ordine del giorno con la collaborazione dei responsabili dei vari gruppi dichiara tuttavia, benché personalmente sia favorevole, di non poter dare una risposta definitiva, ma di doversi consultare col Presidente della Camera trattandosi di un istituto che non è previsto dal

Regolamento per le Commissioni. Per quanto riguarda l'assenza nella seduta odierna del Ministro della pubblica istruzione, Ferrari-Aggradi, precisa che essa dipende, oltreché dal fatto contingente della convocazione del Consiglio dei ministri per questa mattina, soprattutto dalla sua convinzione che una discussione, quale quella odierna, sull'ordine dei lavori della Commissione debba essere di esclusiva competenza di quest'ultima. Assicura comunque che si farà interprete presso il Ministro onde avere la sua presenza più frequentemente nelle future riunioni della Commissione. Si dichiara d'accordo su un potenziamento del controllo parlamentare e ritiene che esso, nell'ambito delle specifiche competenze della Commissione, potrebbe più propriamente esplicarsi in occasione della discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Prenderà contatti con la Commissione lavori pubblici onde realizzare la richiesta visita a Paestum; esprime invece qualche perplessità sull'opportunità di una riunione congiunta con la Commissione bilancio. Conclude ribadendo che, per quanto nei suoi poteri, si opporrà con la massima decisione a qualsiasi tentativo di declassare le funzioni della Commissione; al riguardo occorrerà che per il futuro le varie iniziative legislative vengano equamente ripartite, in ordine alla loro presentazione, tra i due rami del Parlamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Alessandrini.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);

Mattarella: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);

Mattarella ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);

La Loggia ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968 n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);

Erminero ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il Presidente Baroni dà preliminarmente notizia degli incontri svoltisi nella giornata di ieri con alcuni sindaci dei comuni terremotati della Sicilia orientale ed occidentale.

Il deputato Amodè, lamentata la mancanza di un dibattito in Commissione, con la partecipazione di un rappresentante del Governo sui dati acquisiti in occasione della visita alle zone terremotate della Sicilia, sottolinea che tale dibattito avrebbe potuto offrire utili elementi ai fini della predisposizione di un nuovo provvedimento in materia e rileva il carattere prevalentemente formale delle modifiche che con il disegno di legge in discussione si tende ad introdurre alle norme in vigore.

Si sofferma sul contenuto del disegno di legge stesso di cui sottolinea le carenze derivanti soprattutto da una mancata verifica della rispondenza delle norme esistenti rispetto alle finalità cui sono preordinate, rileva che la prevista diversa destinazione degli stanziamenti costituisce una sorta di ratifica dei ritardi intervenuti nell'opera di ricostruzione ed afferma che una parte delle carenze riscontratesi nella realizzazione delle baracche è motivabile in relazione alla mancanza di norme organiche in materia di pronto soccorso. Formula critiche in ordine ai criteri usati nella corresponsione dei contributi previsti dalle norme in vigore a favore dei sinistrati; sottolinea che i ritardi intervenuti nell'opera di ricostruzione, dovuti anche alla scelta di una programmazione « a lungo termine », hanno determinato, fra l'altro, una spinta alla ricerca di interventi di carattere prevalentemente assistenziale e conclude sollecitan-

do norme dirette ad accelerare l'opera di ricostruzione, stabilendo anche deroghe alle norme esistenti ed affidando eventualmente precise e globali responsabilità per l'opera di ricostruzione ad un organismo democratico che realizzi le abitazioni necessarie per i terremotati, fornite di tutte le necessarie opere di urbanizzazione, ed auspicando che le proposte da lui formulate possano trovare accoglimento in sede di predisposizione del testo degli articoli da parte di un Comitato ristretto.

Il deputato Niccolai Giuseppe, dopo aver rilevati i ritardi emersi nell'opera di ricostruzione, sottolinea l'estrema complessità delle procedure, dovuta anche ad una sovrapposizione di competenze degli organi dello Stato, della Regione e degli enti locali. Lamenta l'esistenza di molteplici disfunzioni nell'opera di ricostruzione, derivanti, tra l'altro, dalla dilagante corruzione e da influenze mafiose, sollecita l'eliminazione di ogni intermediario nella ricostruzione ed un maggiore controllo sulla spesa pubblica ed illustra un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a far luce sui numerosi episodi di malcostume verificatisi.

Dopo alcune precisazioni del Presidente Baroni circa la funzione che sarà demandata al Comitato ristretto che la Commissione deciderà eventualmente di costituire e che dovrà necessariamente svolgere la sua opera sulla base degli emendamenti che saranno presentati, il Sottosegretario Alessandrini chiede che sia dato tempo sufficiente al Governo per esaminare gli emendamenti che saranno stati presentati affinché possa esprimere un meditato giudizio su di essi.

Il deputato Pisoni, dopo aver rilevato la stretta connessione, risultante dalle norme in vigore, tra ricostruzione degli abitati e programma di sviluppo economico, da elaborarsi dal « Cipe », si sofferma sulle scelte assunte sul piano legislativo per quanto attiene alla opera di ricostruzione, collegata in modo estremamente rigido alla disponibilità di strumenti urbanistici che si sono dimostrati di difficile elaborazione data anche la mancanza di approfonditi studi geologici.

Propone che nel provvedimento in discussione si introducano norme atte ad uno snellimento delle procedure, abbandonando ogni istanza perfezionistica e, nel contempo, che si proceda ad un esatto accertamento delle esigenze da soddisfare, tenendo anche conto degli spostamenti di popolazione già verificatisi ed abbandonando la strada dell'intervento di pronto soccorso e conclude soffermandosi su particolari problemi della ricostruzione nel

comune di Mistretta, per la quale prospetta la possibilità di introdurre eventuali deroghe alle norme di edilizia antisismica per quanto concerne la distanza fra le costruzioni.

Il deputato Fiorot, dopo aver rilevato che la necessità di tener conto dei desideri delle popolazioni in materia di nuovi insediamenti non può ulteriormente dilazionare l'opera di ricostruzione, indica taluni rimedi cui potrebbe ricorrersi per accelerare la ricostruzione stessa, soprattutto per quanto attiene alla fase di progettazione degli edifici.

Dopo un breve intervento del deputato Fulci, che chiarisce la natura dei problemi attinenti la ricostruzione nel comune di Mistretta il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge, sollecitando la presentazione degli eventuali emendamenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

Disegno di legge:

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane (1555).

Il relatore Belci riferisce sui lavori svolti dal comitato ristretto che, tenendo fermi i criteri adottati dal Senato nell'approvazione del provvedimento, ha suggerito alcune modifiche migliorative che illustra analiticamente.

Sull'articolo 1 intervengono i deputati Alessandrini, Russo Ferdinando, Damico, Todros, Azimonti e Achilli, il relatore Belci e il Sottosegretario Vincelli. A conclusione l'articolo 1 è approvato nel seguente testo proposto dal comitato ristretto, con una modifica suppressiva al secondo comma proposta dal Governo:

ART. 1.

(Competenza per la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane)

Per ferrovia metropolitana si intende un sistema di trasporto rapido di massa di alta capacità e frequenza, con sede propria, che

può svolgersi nel territorio di un solo comune o di più comuni confinanti e comunque costituenti col comune più popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti.

La costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane sono di competenza dei comuni o dei consorzi di comuni, da costituirsi, a tale scopo, a norma dell'articolo 157 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a seconda che la ferrovia si svolga nell'ambito del territorio di un solo comune o di più comuni confinanti.

Ferma restando la facoltà dei comuni o dei consorzi di comuni di assumere direttamente il servizio, mediante una azienda speciale, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, la concessione per l'esercizio potrà essere accordata solo a favore di enti pubblici o di consorzi di enti pubblici, ovvero di società a prevalente capitale pubblico ».

Sull'articolo 2 si apre un'ampia discussione alla quale partecipano oltre al Presidente, i deputati Todros, Alessandrini, Achilli e Damico, il relatore Belci e il sottosegretario Vincelli. L'articolo 2 è quindi approvato con una nuova formulazione del primo comma proposta dai deputati Achilli, Degan, Todros e Amodei e quindi nel testo del comitato ristretto con una modifica formale al terzo comma proposta dal Governo. L'articolo risulta così formulato:

ART. 2.

(Approvazione dei progetti e procedure espropriative).

I comuni o i consorzi dei comuni presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio ed i relativi progetti di massima, per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con il sistema viario e di trasporto. Il piano è approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica.

I progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane — corredati dei piani finanziari e del piano di cui al precedente comma — e le relative varianti sono approvati dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentita la Commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante della associazione na-

zionale dei comuni d'Italia, da un rappresentante della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di comuni interessato, nonché da un esperto in costruzioni di impianti fissi di metropolitane e da un esperto di materiale rotabile metropolitano nominati dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il parere favorevole della commissione indicata nel comma precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di qualsiasi altra autorità. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere approvate.

Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di massima, il comune o il consorzio di comuni, ovvero la società o l'ente concessionario, potrà occupare in via di urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.

Per le espropriazioni e per la costituzione di servitù si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'articolo 13 secondo, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima, per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo ».

Senza discussione è quindi approvato il seguente articolo 3 nel testo del comitato ristretto:

ART. 3.

(Contributo statale)

Per la realizzazione di ferrovie metropolitane in comuni od agglomerati di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 400 mila abitanti, potrà essere accordato dallo Stato un contributo annuale per anni trenta non superiore al 6 per cento delle spese necessarie per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio, riconosciute ammissibile dalla Commissione di cui al precedente articolo 2; il contributo sarà concesso, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la

programmazione economica, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro, su domanda del Comune o del consorzio di comuni interessato ovvero del concessionario, corredata del progetto di massima e della relazione finanziaria.

Il contributo sarà liquidato per quote non inferiori ad un decimo, in proporzione ai lavori eseguiti ed all'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio, e potrà essere messo a disposizione del comune o del consorzio di comuni o, col consenso del concedente, a disposizione del concessionario, per operazioni finanziarie.

L'articolo 4 è approvato nel testo del comitato ristretto con una modifica al secondo comma proposta dal Governo. Il testo risulta pertanto il seguente:

ART. 4.

(Norme relative alla stipulazione dei mutui).

Gli enti locali, ovvero gli enti e le società concessionarie, che abbiano ottenuto il contributo ai sensi della presente legge, possono contrarre mutui della durata massima di 30 anni con il consorzio di credito, per le opere pubbliche, con l'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito fondiario e degli istituti di credito di diritto pubblico, con gli enti e gli istituti di assicurazione di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concederli, anche in deroga alle loro disposizioni statutarie e alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

Gli Enti medesimi, potranno, altresì previa autorizzazione con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre, per la costruzione di ferrovie metropolitane, mutui con la Banca europea per gli investimenti anche per il tramite degli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti dell'importo dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale al tasso previsto dal piano finanziario medesimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti suddetti con la Banca europea per gli investimenti potranno essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento

degli interessi, mediante decreto del ministro del tesoro.

Per i mutui da contrarre dai comuni e dai consorzi dei comuni per la costruzione di linee metropolitane non si applicano le condizioni e limitazioni previsti dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvate con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

I successivi articoli da 5 a 11 vengono quindi approvati nella seguente formulazione proposta dal Comitato ristretto:

ART. 5.

(Emissione di obbligazioni)

Gli enti locali, ovvero gli enti e le società concessionari, che abbiano ottenuto il contributo previsto dalla presente legge, sono autorizzati anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore ad anni trenta.

L'emissione è subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse.

Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

ART. 6.

(Garanzia dello Stato).

I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 4 e dell'articolo 5 sono garantiti dallo Stato per intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultanti dal Piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale al tasso previsto dal Piano finanziario medesimo.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato a termine del precedente comma si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 4 in contropartita di mutui accordati per la costruzione di ferrovie metropolitane sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato prevista dalla presente legge diventa automaticamente operante, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o di titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore.

I titoli dei prestiti obbligazionari che usufruiscono della garanzia statale a termini del presente articolo sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5 del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

Gli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale di cui al presente articolo saranno imputati, per via autorizzazione del Ministero del tesoro, ad una gestione separata dal «fondo centrale di garanzia per le autostrade», istituito con l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, con le modalità previste dall'articolo medesimo.

A tale scopo la dotazione del «Fondo» sarà integrata nei modi previsti dal successivo articolo 9.

Per la gestione separata prevista dal settimo comma del presente articolo il comitato amministrativo del «Fondo», che assumerà la denominazione di «Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane», è integrata con un rappresentante degli enti locali e degli enti o società concessionari, designato dagli enti medesimi a seguito di apposita riunione.

ART. 7.

(Contributi di migliorioria).

I contributi di migliorioria applicati in dipendenza dell'esecuzione delle opere dovranno essere interamente destinati all'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti, derogando, per quanto concerne la quota di spettanza dello Stato, a quanto disposto dal regio decreto 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8.

(Agevolazioni fiscali)

Tutti gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresi

le convenzioni per le concessioni e i contratti relativi alla costruzione ed all'esercizio delle linee di ferrovie metropolitane; i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle ferrovie metropolitane; i contratti di finanziamento, consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi; l'emissione delle obbligazioni ed i relativi interessi, nonché tutti gli atti di cessione del contributo statale, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'erario sia agli enti locali. Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

Sono altresì esenti dall'imposta generale sull'entrata l'energia elettrica occorrente per l'illuminazione e la segnalazione delle ferrovie metropolitane, i contributi dello Stato, nonché ogni provento derivante dall'esercizio delle ferrovie predette.

Sono esenti dalle imposte e sovrimeposte sui terreni e sui redditi agrari gli immobili destinati al compendio delle ferrovie metropolitane.

L'energia elettrica occorrente per l'illuminazione e la segnalazione delle ferrovie metropolitane è esente dall'imposta di consumo.

L'imposta di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese concessionarie è stabilita nella misura fissa di lire 100 per ogni 100.000 lire, qualunque sia la loro scadenza.

In luogo delle imposte, tasse e tributi, sarà corrisposta all'erario dello Stato una quota fissa d'abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni 1.000 lire dei costi delle costruzioni.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del « Fondo centrale di garanzia » per la gestione separata di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge, le somme affluenti al fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze, sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi inclusi le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

ART. 9.

(Autorizzazione di spesa)

Per la concessione dei contributi statali, di cui al precedente articolo 3, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. Gli

stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione dello spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1969 per lire 1.500 milioni; nell'anno 1970 per lire 3.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 4.500 milioni; nell'anno 1972 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1973 per lire 7.500 milioni; nell'anno 1974 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1975 per lire 10.500 milioni; dall'anno 1976 all'anno 1998 per lire 12.000 milioni; nell'anno 1999 per lire 10.500 milioni; nell'anno 2000 per lire 9.000 milioni; nell'anno 2001 per lire 7.500 milioni; nell'anno 2002 per lire 6.000 milioni; nell'anno 2003 per lire 4.500 milioni; nell'anno 2004 per lire 3.000 milioni; nell'anno 2005 per lire 1.500 milioni.

Il « Fondo centrale di garanzia » di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 28 marzo 1968, n. 382, è integrato, per la gestione separata di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge, con la somma di lire 24.000 milioni, ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni suddetti.

ART. 10.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1969 ed in lire 6 mila milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondente riduzione di fondi di cui al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro negli anni suddetti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

(Disposizioni finali)

Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti all'amministrazione governativa sui pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica, in base alle leggi vigenti.

I programmi di esercizio e le tariffe saranno determinati nei modi previsti per gli altri trasporti pubblici urbani, ancorché la sede della ferrovia metropolitana cada in territori di più comuni.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge.

Dopo interventi dei deputati Caradonna e Azimonti è infine approvato anche il seguente articolo 12 ed ultimo:

ART. 12.

*(Disposizione transitoria
per il comune di Roma)*

Per il comune di Roma resta in vigore la legge 24 dicembre 1959, n. 1145, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti la costruzione di un prim gruppo di opere della linea di ferrovia metropolitana da Piazza Risorgimento al Flaminio, Termini, San Giovanni e Osteria del curato.

La Commissione approva altresì un ordine del giorno Caradonna che sollecita la soluzione del problema dei vincoli archeologici nel sottosuolo della città di Roma in riferimento agli inconvenienti che tali vincoli determinano nella costruzione di una rete metropolitana. È invece accolto come raccomandazione un ordine del giorno Alessandrini-Monaco per la predisposizione di adeguati provvedimenti che, tenuto conto del regime fiscale riservato alle metropolitane, mettano in grado i vari sistemi di trasporto di assolvere efficacemente la loro funzione, eliminando le disparità esistenti tra settore pubblico e settore privato.

Il deputato Battistella preannuncia l'astensione del gruppo comunista nella votazione del disegno di legge, rilevando che la discussione testé conclusasi è valsa ad introdurre modifiche migliorative al testo trasmesso dal Senato, anche se non sono stati risolti tutti i problemi dibattuti. Dopo che il deputato Azimonti ha preannunciato il voto favorevole del gruppo democristiano, il sottosegretario Vincelli assicura il massimo impegno del Governo in sede di applicazione del provvedimento.

Al termine della seduta il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno e proposte di legge:

Conferimento di posti in organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1644);

Reale Giuseppe ed altri: Norme per l'assunzione degli idonei del concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe nonché degli idonei di altri concorsi banditi dall'Amministrazione poste e telecomunicazioni (970);

Mancini Antonio: Conferimento dei posti di organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1389).

Il presidente Guerrini comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al nuovo testo base adottato dalla Commissione, pur condizionandolo ad una modifica da introdurre al bilancio di previsione per il 1970 in discussione al Senato, mentre la Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il prescritto parere. Lamenta che la Commissione non sia in grado di concludere la discussione di questo e di altri provvedimenti relativi al personale, che appaiono della massima urgenza nella attuale situazione di agitazione sindacale. I deputati Damico, Guglielmino e Cebrelli pongono il problema di come la Commissione possa far fronte alle istanze sindacali del paese, e sollecitano la presenza dei ministri dei trasporti e delle poste perché forniscano una analitica esposizione della situazione e dei provvedimenti che il governo intende adottare.

Il Presidente Guerrini e il sottosegretario Vincelli assicurano che si renderanno interposti presso i ministri interessati della suddetta richiesta. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Sedati, e il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste, Radi.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (Parere della V e della VI Commissione) (1843).

Il relatore De Leonardis ricorda che anche quest'anno l'agricoltura italiana è stata danneggiata in vari settori da calamità naturali; di qui l'esigenza di opportuni interventi pub-

blici a favore delle aziende agricole colpite. È con questo obiettivo che il Governo ha emanato il 30 settembre scorso il decreto-legge in esame, che si articola sulle seguenti fondamentali direttrici: ripristino delle strutture danneggiate, ricostituzione dei capitali di conduzione, provvista dei capitali di esercizio, trasformazione di passività onerose, sgravi fiscali e snellimento di procedure.

Per il ripristino delle strutture danneggiate il provvedimento in esame — sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole — si richiama alla legge 21 luglio 1960, n. 739, per la ricostituzione dei capitali di conduzione e per la provvista dei capitali d'esercizio, si rifà invece al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge n. 1088 dello stesso anno. Le novità del provvedimento odierno sono soprattutto due: il ripianamento delle posizioni debitorie per quelle aziende agricole che, danneggiate in passato, hanno già usufruito di provvidenze pubbliche in base a precedenti leggi, e una notevole semplificazione delle procedure.

Il deputato Masciadri espresse i suoi dubbi sulla congruità degli stanziamenti previsti, chiede che le provvidenze decise dal Governo e contenute anche nella legge n. 739 del 1960 siano estese anche a quelle aziende che hanno colture non di pregio; del resto tale principio è stato accolto in sede di esame, tuttora in corso, da parte della Commissione stessa del provvedimento sulla istituzione di un fondo di solidarietà nazionale. A tal fine si riserva di presentare un emendamento quando il decreto-legge sarà discusso in aula.

Il deputato Cassandro esprime il suo consenso al decreto-legge.

Il deputato Schiavon sollecita una formulazione più rispondente alle esigenze, della ultima parte del primo comma dell'articolo 2, dove si parla della concessione dei mutui, e dell'articolo 4, concernente le fidejussioni del fondo interbancario di garanzia, facendo notare a quest'ultimo proposito che non tutti gli istituti bancari si prestano a tali operazioni.

Il deputato Bo ritiene che nella sostanza il provvedimento in esame ricalca la politica da tempo seguita dal Governo, incapace di corrispondere alle vere attese del paese. In ordine alla trasformazione delle passività onerose riconosce che si è compiuto qualche passo avanti, ma non come sarebbe stato auspicabile.

Il deputato Imperiale sottolinea la profonda attesa degli agricoltori della sua provincia, danneggiati dalle recenti calamità atmosferi-

che, per le provvidenze contenute nel documento in esame. Esprime però qualche dubbio sulla possibilità di risolvere il problema delle passività onerose facendo ricorso al sistema bancario.

Il deputato Sponziello, pur convinto che il decreto-legge non potrà porre riparo a tutti i danni verificatisi in agricoltura nel corso dell'anno, dichiara tuttavia che voterà a favore.

Il deputato Prearo ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un ulteriore passo avanti nella soddisfazione delle esigenze del mondo agricolo.

Il deputato Cristofori richiama l'attenzione sul fatto che il decreto-legge in esame ha il solo scopo di porre rimedio ad una situazione urgente; pertanto i problemi di carattere generale concernenti il settore agricolo potranno più proficuamente essere affrontati in sede di esame del fondo di solidarietà nazionale. Ritiene che all'articolo 2 si dovrebbero prendere in considerazione anche le cooperative al fine della trasformazione delle passività onerose. È favorevole al sistema delle fidejussioni del fondo interbancario di garanzia, ma chiede chiarimenti sulle modalità di applicazione.

Il deputato Avolio si fa portavoce della posizione fortemente critica del gruppo del PSIUP nei riguardi del decreto-legge, posizione che si tradurrà in Commissione e in aula in un voto contrario.

Il deputato Giraudi ritiene che il provvedimento dovrebbe coprire le esigenze anche di quelle cooperative che, come avviene nella sua provincia di Asti, per diversità nella data e nel tipo di costituzione presentano problemi tutti particolari.

Il deputato Marras ricorda che il 10 ottobre è stata resa pubblica la delimitazione delle province danneggiate a favore delle quali opererà il decreto-legge. Da tali delimitazioni sono rimaste però escluse alcune province, come la sua (Sassari), che hanno riportato notevoli danni nel corso di quest'anno. Sarebbe pertanto opportuno rivedere la situazione.

I deputati Ognibene e Scutari esprimono la stessa esigenza per quanto riguarda le province rispettivamente di Modena e Udine. Il deputato Ceruti si associa per le zone di Piacenza e Parma.

Il relatore De Leonardis ricorda al deputato Schiavon che sono già previsti per legge gli istituti bancari abilitati a compiere le operazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge (fidejussioni del fondo interbancario di ga-

ranzia). Per tutte le altre osservazioni di carattere generale, alle quali è sensibile, si rifà alla discussione sul fondo di solidarietà nazionale.

Il Sottosegretario Radi condivide quest'ultima considerazione e prende atto che vari oratori hanno riconosciuto che il decreto-legge apporta miglioramenti rispetto ad analoghi provvedimenti di legge del passato. Su alcune questioni di carattere tecnico si riserva di rispondere in un secondo momento. Assicura, infine, che il Ministero sta studiando le modalità per una rapida applicazione degli interventi previsti all'articolo 4 del decreto-legge, e che le richieste avanzate dai deputati Marras, Ognibene, Scutari e Ceruti saranno esaminate con la massima attenzione.

Si passa agli articoli del decreto-legge.

Il deputato Bo illustra un suo emendamento tendente a far precedere all'articolo 1 un altro articolo con cui si propone di estendere i contributi previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, alle aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni, con particolare riguardo alle produzioni di pregio, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche. In tal senso dovrebbe essere anche modificato il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge n. 1088 dello stesso anno. Di fronte alle obiezioni del relatore, il deputato Bo ritira tale emendamento.

Il relatore De Leonardis dà ragione di un suo emendamento al primo comma, n. 1), con cui propone di sostituire la cifra « 5.200 milioni » con l'altra « 5-100 milioni »; precisa quindi che i 100 milioni in meno verranno riproposti con un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 5 del decreto-legge, al fine di aumentare i contributi previsti dalla legge n. 133 del 1959. In tal modo lo stanziamento complessivo resta inalterato.

Il Sottosegretario Radi è favorevole allo emendamento De Leonardis che, posto ai voti, è approvato.

Il deputato Bo illustra un suo emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 1, con cui propone che i contributi in conto capitale, di cui al quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 917 del 1968, possono essere concessi per un importo non superiore ad un milione di lire. Relatore e Sottosegretario sono contrari. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il deputato Cristofori svolge un suo emendamento al primo comma dell'articolo 2

con cui propone che la dizione: « A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato... », sia sostituita con l'altra: « A favore degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato... ». Relatore e Sottosegretario sono favorevoli.

Il Sottosegretario Radi dà ragione di un emendamento del Governo con cui si propone di aggiungere all'articolo 2 del decreto-legge il seguente comma: « Per la concessione, la liquidazione ed il pagamento di detto concorso statale, da effettuarsi contestualmente, si applicano le disposizioni in materia di prestiti di soccorso di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ». Il relatore è favorevole.

La Commissione approva i due emendamenti del deputato Cristofori e del Governo.

Agli articoli 3 e 4 non sono presentati emendamenti. All'articolo 5, il Sottosegretario Radi illustra il seguente emendamento del Governo interamente sostitutivo:

(Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione del concorso statale).

« La concessione dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi si effettuano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni ».

Il relatore è favorevole. L'emendamento è approvato con votazione.

Il relatore De Leonardis dà ragione di un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 5, del seguente tenore:

« I contributi previsti dalla legge 18 marzo 1959, n. 133, sono aumentati di lire 100 milioni per l'esercizio 1969 ».

Ricorda che tale articolo aggiuntivo, come già precisato, si riallaccia al suo emendamento all'articolo 1 che la Commissione ha già approvato.

L'articolo aggiuntivo è approvato. Agli articoli 6 e 7 non sono presentati emendamenti.

L'articolo unico del disegno di legge con le modifiche via via approvate dalla Commissione è approvato con l'astensione dei deputati comunisti.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*) (1844).

Il relatore De Leonardis precisa che il ricorso allo strumento del decreto-legge per la definizione delle norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro e all'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti il settore agricolo, si è reso necessario in quanto la recente crisi governativa non ha reso possibile il ricorso al normale disegno di legge. Espone quindi il contenuto dei singoli articoli del provvedimento, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso su di esso il parere favorevole, e così pure, ma con qualche osservazione, la Commissione giustizia.

Il deputato Giannini rileva che il problema del grano duro riguarda in modo particolare l'Italia meridionale ed investe più complesse questioni relative alle strutture agrarie del nostro paese. La politica dell'integrazione concessa a tutti in modo indiscriminato non può continuare, anche perché i produttori, malgrado l'integrazione di prezzo, ricaveranno quest'anno meno di quanto ricavavano prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario. Infatti i vantaggi di tale regolamento vanno ad altri, non a chi coltiva la terra. I contadini meridionali ormai da tempo vendono il loro grano duro in modo non soddisfacente, essendo contraenti deboli che hanno bisogno di realizzare subito. Di qui sorge un più ampio problema: quello della ristrutturazione del settore agricolo e di quello industriale ad esso connesso nel nostro paese.

Lamenta poi l'eccessivo ritardo tra la domanda e il pagamento della integrazione del prezzo, verificatosi negli anni passati. Per esempio, i pagamenti previsti nel 1968 sono stati iniziati nel giugno di quest'anno. Tutto ciò si risolve a danno dei piccoli coltivatori, mentre le aziende agrarie capitalistiche continuano a realizzare grossi benefici; è certo anzi che alcune di esse potrebbero vendere sul mercato il loro grano duro senza ricevere integrazione di prezzo e realizzare ugualmente alti profitti. Su tale situazione va richiamata con fermezza l'attenzione del Governo il quale dovrebbe consentire ad apporcare al decreto-legge in esame modifiche di sostanza che tengano conto delle reali esigenze del paese. Tra l'altro, si dovrebbe stabilire

che l'integrazione di prezzo invece di andare ai ricchi sia destinata ad un fondo apposito per interventi sulle strutture agricole. Da questo punto di vista non è contrario che anche le grandi aziende ricevano le integrazioni, purché presentino adeguati piani di ristrutturazione capaci di assicurare maggiore occupazione. Ricorda poi che vanno risolti anche altri gravi problemi, tra i quali un adeguato finanziamento degli enti di sviluppo in agricoltura e il ruolo delle associazioni di produttori.

Ritiene troppo ravvicinato il termine del 30 ottobre fissato nel decreto-legge per la presentazione delle domande; gli risulta infatti che al 10 di questo mese, nelle province di Bari e Foggia non erano stati ancora stampati i moduli per le domande stesse. Propone, inoltre, che il pagamento dell'integrazione di prezzo venga effettuato entro trenta giorni dalla data della domanda e, se ci sono ritardi, siano pagati sulla somma anche gli interessi bancari.

Sul problema dei ricorsi, respinge la norma contenuta nel decreto-legge secondo la quale il contadino, una volta riscossa la somma, non può più ricorrere. Si tratta di una arma di ricatto che deve essere eliminata. Dopo aver notato che gli enti di sviluppo non devono essere utilizzati come enti pagatori dell'AIMA, essendo stati istituiti per compiti diversi, sollecita un impegno di tutti i gruppi per un'efficace lotta al caro-vita.

Il deputato Cassandro osserva che da tre anni a questa parte il sistema del pagamento dell'integrazione di prezzo è disciplinato da norme sempre diverse; di qui l'incertezza dei produttori. Sollecita maggior celerità nei pagamenti e una ristrutturazione dell'AIMA. Pur con queste riserve, darà voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in esame.

Il deputato Imperiale rileva che il ritardo nei pagamenti dell'integrazione di prezzo è diventato ormai una consuetudine, ciò che non solo è poco corretto nei riguardi dei nostri agricoltori ma anche nei riguardi della Comunità europea. Condivide l'esigenza di un potenziamento delle associazioni di produttori e di una ristrutturazione dell'AIMA, le cui funzioni devono essere assolve senza far ricorso agli enti di sviluppo. Ritiene, infine, che per la presentazione delle domande per l'integrazione di prezzo sia necessario elevare il termine previsto nell'articolo 2 da trenta a sessanta giorni.

Il deputato Cristofori sottolinea l'opportunità di introdurre l'istituto dell'ammasso vo-

lontario anche ai fini del problema oggi in esame.

Il deputato Masciadri ritiene necessario fissare un termine per il pagamento delle integrazioni. In questo senso si riserva di presentare in aula un emendamento. Condivide infine l'esigenza di un potenziamento dell'AIMA.

Il deputato Marras pone la domanda se non sia finalmente il caso di procedere diversamente nella utilizzazione delle somme di provenienza comunitaria destinate all'integrazione di prezzo nei settori del grano duro e dell'olio d'oliva. La strada finora seguita presenta molte incertezze, soprattutto perché il Governo non ha compiuto alcun serio intervento per incidere sulle strutture dell'agricoltura italiana. Ricollegandosi ad un recente rapporto del segretario generale della OCSE, propone che a certe aziende con un minimo prestabilito di produzione e di estensione, si paghino integrazioni diverse da quelle destinate alle grandi aziende. Chiede infine di conoscere le somme fino ad oggi versate all'Italia dalla Comunità europea a titolo di integrazione di prezzo, e il numero delle domande soddisfatte sempre nel settore delle integrazioni.

Il relatore De Leonardis replicando, ricorda che la finalità della concessione delle integrazioni di prezzo è quella di impedire che i redditi dei produttori agricoli rimangano troppo bassi. Respinge la proposta del deputato Giannini di concedere le integrazioni di prezzo alle grandi aziende solo se queste presenteranno adeguati piani di trasformazioni strutturali. Sul problema delle strutture, del resto, il discorso è sempre aperto ed è giunto oggi, dopo la presentazione del *memorandum* Mansholt, ad un punto cruciale. Condivide le preoccupazioni espresse da vari oratori sul ritardo nei pagamenti; non c'è dubbio che alcuni ostacoli possano senz'altro essere rimossi, mentre per altri si impone una certa cautela: non è un mistero, infatti, che alcuni cerealicoltori non hanno scrupoli nel presentare più domande, attraverso prestanomi, o domande false, ciò che rende impossibile togliere completamente la fase di controllo nella concessione delle integrazioni.

(La seduta, sospesa alle 13,05, riprende alle 16,50).

Il Ministro Sedati ricorda che il decreto-legge in esame è un'applicazione parziale della politica agricola comunitaria; sui problemi generali connessi con tale politica egli parlerà diffusamente in un'apposita seduta della Com-

missione che, come concordato, si terrà nei prossimi giorni.

Agli oratori che hanno sollevato la questione dell'AIMA fa presente che, trattandosi di questione importante, non è opportuno parlarne oggi di scorcio, essendo sua intenzione affrontarla globalmente in un apposito dibattito.

Con il decreto-legge in esame, il Governo si è riproposto tra l'altro soluzioni procedurali e organizzative più efficienti di quelle del passato al fine di rendere il settore delle integrazioni più soddisfacente. I ritardi nei pagamenti sono talvolta conseguenza dei controlli esperiti da parte degli organi periferici; si pensi che in alcuni casi la irregolarità delle situazioni è arrivata a tal punto da interessare direttamente i procuratori della repubblica. Questo in futuro deve essere assolutamente evitato, perché l'apertura di procedimenti giudiziari blocca le liquidazioni ed è sintomo di disfunzionamento.

Riconosce che in passato le procedure si sono rivelate spesso lente; ebbene il decreto-legge in esame le rende oggi più snelle, per esempio là dove si stabilisce che in alcuni casi i pagamenti agli interessati vengono fatti direttamente dagli enti di sviluppo senza passare per le commissioni provinciali. Così in tema di rendiconti trimestrali e di erogazioni, per le quali si è ricorso anche al sistema bancario, il provvedimento apporta notevoli miglioramenti.

Si passa agli emendamenti agli articoli del decreto-legge.

Il deputato Giannini illustra un suo emendamento al primo comma dell'articolo 2, con cui propone che l'integrazione di prezzo sia concessa ai produttori di grano duro che coltivano direttamente e manualmente la terra. Dà ragione altresì di un suo emendamento al secondo comma, con cui propone che il termine per la presentazione della domanda sia elevato dai trenta giorni previsti dal decreto-legge a quarantacinque.

Il deputato Imperiale illustra un suo emendamento al secondo comma dell'articolo 2 con cui propone di sostituire le parole: « trenta giorni », con le altre: « sessanta giorni ».

Relatore e Ministro sono contrari ai due primi emendamenti e favorevoli al terzo. Messi ai voti l'emendamento Imperiale è approvato, il primo emendamento Giannini è respinto, mentre il secondo emendamento Giannini risulta precluso.

Il deputato Cristofori svolge un suo emendamento al secondo comma dell'articolo 2 con

cui propone di sostituire l'ultima frase con la seguente: « Nella domanda dovranno comunque essere indicate notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura ». Relatore e Ministro sono favorevoli. L'emendamento è approvato con votazione.

Il deputato Giannini dà ragione di un suo emendamento all'articolo 2 con cui propone di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« L'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1 spetta interamente ai coltivatori fittuari anche quando il canone di fitto viene corrisposto al concedente in natura ». Il relatore è contrario mentre il Ministro si rimette alla Commissione. Posto ai voti, l'emendamento è approvato.

Il deputato Giannini illustra un suo emendamento all'articolo 2 aggiuntivo di un comma dopo il terzo, con cui propone che l'integrazione di prezzo venga corrisposta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e in caso di ritardo decorrano gli interessi bancari sulle somme dovute, ed infine che ai produttori con produzione inferiore a 100 quintali l'integrazione venga liquidata con precedenza sugli altri. Relatore e Ministro sono contrari. Il deputato Masciadri chiede la votazione per divisione, essendo favorevole soltanto all'ultima parte dell'emendamento. Messo ai voti l'emendamento è respinto.

Il deputato Giannini svolge un suo emendamento all'articolo 3, aggiuntivo di un comma dopo il primo, in cui si dispone che l'AIMA si può avvalere dell'attività delle associazioni o dei consorzi di produttori per la raccolta e la prima istruzione delle domande. Dà ragione, poi, di un suo emendamento all'articolo 6 con cui propone di sopprimere il terzo comma. Illustra, infine, un suo articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 in cui si precisa il sistema di fissazione dei prezzi delle paste alimentari e delle semole di grano duro da parte del CIP.

Relatore e Ministro sono contrari a tutti e tre gli emendamenti che, messi ai voti, vengono respinti dalla Commissione.

Il deputato Masciadri non insiste su due suoi articoli aggiuntivi concernenti l'AIMA, in considerazione dell'affermazione fatta dal Ministro Sedati che il problema dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo sarà prossimamente oggetto di apposito dibattito. Si riserva, tuttavia, di riproporre le sue istanze in argomento al momento della discussione in aula sul decreto-legge, even-

tualmente presentando emendamenti in proposito.

Posto in votazione, l'articolo unico del disegno di legge contenente le modifiche approvate dalla Commissione e più sopra riportate, è approvato.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Micheli, e per il lavoro e la previdenza sociale, Vetrone.

Proposta di legge:

Valsecchi: Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia (Approvata dal Senato) (1625).

All'inizio di seduta il Presidente Biaggi ricorda con commosse parole la figura dell'ex senatore Rubinacci, recentemente scomparso.

Il relatore Gitti propone di chiedere il passaggio della proposta di legge in sede legislativa, sottolineando per altro l'opportunità che alla proposta stessa siano apportati emendamenti di carattere tecnico.

La Commissione delibera all'unanimità, e con l'assenso del Governo, di chiedere il trasferimento nella sede legislativa della proposta di legge.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione (357).

Il relatore Monti illustra succintamente il disegno di legge, facendo rilevare come la vigente legislazione sulla cooperazione, ancorata a sistemi vecchi e superati, necessita, così come è stato fatto in altri paesi, un adeguamento alle esigenze moderne. Del resto, un intervento legislativo in materia è sollecitato dalla stessa Costituzione, nonché dal pro-

gramma economico nazionale. Pur ritenendo indispensabile una riforma organica, è dell'avviso che al momento si debba varare una riforma « a tempi brevi », che vada incontro alle necessità più impellenti. Concludendo propone, al fine di approfondire il complesso di problemi cui il disegno di legge si riferisce e l'opportunità di esaminarlo in sede legislativa, la costituzione di un Comitato ristretto, che il Presidente si riserva di nominare.

Disegno di legge:

Delega al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

Il deputato Pazzaglia, intervenendo nella discussione sulla relazione Piccinelli, sottolineata la mancanza della necessaria differenziazione, nel progetto di riforma tributaria, tra il trattamento dei redditi di lavoro e quello di altri redditi, propone di ridurre l'aliquota base al 5 per cento, rivedendo corrispondentemente le aliquote per i redditi superiori, in modo che fino a redditi di un milione vi sia una esenzione totale dalle imposte dirette. Propone altresì che sia introdotta una diversa regolamentazione delle esenzioni per carichi di famiglia, che sia rapportata alle spese effettive per il sostentamento dei familiari e tenga conto della obiettiva situazione per cui il costo delle famiglie numerose non è, in proporzione, maggiore di quello delle famiglie composte da un numero limitato di componenti, contrariamente a quanto sembra ritenere il Governo che ha disposto esenzioni in misura crescente con l'aumento dei mebbri del nucleo familiare. Propone infine, dopo aver rilevato la necessità che il trattamento tributario sia uguale per tutti i cittadini italiani ovunque essi risiedano, che le aliquote e le esenzioni siano commisurate all'inevitabile variazione del potere d'acquisto della moneta.

Il deputato Camba richiama l'attenzione della Commissione sui problemi, pregiudiziali, della riorganizzazione delle strutture e delle competenze dell'amministrazione finanziaria, la cui efficienza va notevolmente aumentata; modificata deve essere anche la procedura di riscossione, attraverso la sostituzione del residuo anacronistico delle esattorie con il procedimento dell'autotassazione e del versamento diretto alle tesorerie provinciali dello Stato.

Il deputato Monti fa osservare al deputato Pazzaglia che il beneficio nelle esenzioni concesso alle famiglie numerose non è privo

di fondamento, giacché non si può ignorare che, in questi casi, il padre di famiglia è chiamato a far fronte al sostentamento dei componenti del nucleo familiare sempre con l'unico reddito proveniente dalla sua attività lavorativa. Chiede inoltre precisazioni al Governo in merito alla conservazione dei vantaggi che la vigente legislazione contempla per le famiglie numerose.

L'onorevole Tina Anselmi, associandosi ai rilievi del deputato Monti, fa presente l'opportunità che nella detrazione per il carico del coniuge si tenga in particolare considerazione, fermo il principio del cumulo, l'ipotesi della donna che lavora, la quale incontra, per l'assolvimento del suo compito familiare, spese maggiori rispetto alle casalinghe.

Il deputato Polotti sottolinea come non sia ammissibile comparare le quote esenti da imposta previste dal disegno di legge e quelle vigenti, perché queste ultime sono riferite ai redditi dell'immediato dopo guerra, quando i salari medi si aggiravano su livelli nettamente inferiori rispetto agli attuali.

Il deputato Sulotto, a integrazione di quanto già esposto nella precedente seduta, sottolinea l'opportunità di introdurre un sistema in cui sia assicurata la partecipazione dei comuni all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso e alla gestione. La sottrazione agli enti locali del potere impositivo significherebbe, infatti, una ingiusta mortificazione dell'esigenza di partecipazione democratica che i lavoratori decisamente reclamano a tutti i livelli della cosa pubblica; ed inoltre rappresenterebbe un passo indietro rispetto a quelle esperienze di fiscalità democratica attuate in taluni comuni con un adeguamento delle quote di imposta di famiglia ai principi di progressività stabiliti dalla Costituzione a tutela dei lavoratori.

Il deputato Arzilli si associa a tale rilievo, facendo osservare che l'accentramento del potere impositivo nelle mani dello Stato si pone in contrasto con il criterio realistico di affidare agli enti locali la valutazione delle singole situazioni.

Il deputato Pucci di Barsento ribadisce la necessità che ai fini della determinazione della quota minima esente da imposte dirette sia considerata l'alta incidenza delle imposte indirette.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente, GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, De Maria.

Esame della proposta di legge:

Alesi: Sospensione dell'applicazione della legge contro l'inquinamento atmosferico a Venezia, limitatamente al settore degli impianti termici di riscaldamento (1759).

Il deputato Alesi, in qualità di proponente, illustra alla Commissione i motivi che lo hanno indotto a proporre una sospensione nell'applicazione della legge contro l'inquinamento atmosferico in una parte del comune di Venezia, limitatamente al settore degli impianti termici di riscaldamento; sottolinea come analoga proposta sia stata avanzata dal Comitato per la salvaguardia di Venezia e come essa tenda ad evitare, in un breve spazio di tempo, una duplice trasformazione degli impianti di riscaldamento che dovrebbero entro il primo gennaio prossimo utilizzare gasolio e, successivamente, una volta completato l'impianto che dovrà fornire Venezia di metano, quest'ultimo prodotto.

Il relatore Usvardi dichiara di condividere le osservazioni del deputato Alesi pur manifestando delle perplessità circa la possibilità che si intacchi il principio affermato dalla legge contro l'inquinamento atmosferico con la richiesta, anche da parte di altri comuni, di deroghe o sospensioni nell'applicazione della stessa, e ritiene comunque necessario, fissare un termine di sei mesi per la validità della sospensione.

Intervengono, inoltre, il Presidente Graziosi il quale condivide le preoccupazioni sottolineate dal relatore; e il deputato Alboni che pur considerando serie le giustificazioni addotte ritiene pericoloso, soprattutto in questa prima fase di avvio della legge contro l'inquinamento atmosferico, apportare delle deroghe ad essa, tanto più che i tempi tecnici per fornire Venezia di una rete completa di metano non potranno essere di breve periodo ed invita il relatore e il deputato Alesi ad acquisire più concreti elementi in proposito.

Il Sottosegretario De Maria condivide le preoccupazioni emerse nel dibattito sottolineando come l'interesse di Venezia dovrebbe essere quello di attuare rapidamente la legge

antismog per evitare che l'anidride solforosa che si sprigiona dagli impianti di riscaldamento danneggi il suo patrimonio artistico.

Su proposta del Presidente Graziosi, quindi, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge in attesa di ottenere dal relatore o dal proponente più precise indicazioni.

Esame della proposta di legge:

De Maria: Integrazione della composizione del Consiglio provinciale di sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 febbraio 1961, n. 257 (1267).

Su proposta del relatore Andreoni, favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge in sede legislativa.

Esame della proposta di legge:

Urso e Usvardi: Inquadramento del personale tecnico di radiologia (565).

Su proposta del deputato Urso, favorevoli il deputato La Bella il quale, peraltro, invita il relatore a tener conto delle osservazioni dell'Associazione nazionale dei tecnici italiani di radiologia medica, e per il Governo, il Sottosegretario De Maria, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento del provvedimento alla propria competenza legislativa.

LE SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente CATTANEI.*

La Commissione ascolta alcune dichiarazioni dell'onorevole Tepedino, deputato alla Assemblea regionale siciliana e presidente del gruppo consiliare del Partito repubblicano italiano, il quale su invito del Presidente, si sofferma sul problema dell'organizzazione e del funzionamento degli enti locali in Sicilia, con riferimento ad eventuali interferenze di carattere mafioso. L'onorevole Tepedino fornisce quindi specifici chiarimenti anche su altri argomenti rispondendo a domande dei deputati Scardavilla, Vincenzo Gatto, Della Briotta, Nicosia, Flamigni e dei senatori Si-

mone Gatto, Adamoli, Li Causi, Berthet, Brugger.

La Commissione proseguirà i suoi lavori nella prossima settimana con l'audizione degli altri rappresentanti dei gruppi consiliari dell'Assemblea regionale siciliana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 18,45.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93).

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969, ORE 10,30. —
Presidenza del Presidente ALESSI.

La Commissione continua a discutere sulle richieste istruttorie formulate dai vari Commissari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 23 ottobre, ore 15,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532) — (*Parere della II, della IV, della V e della X Commissione*);

RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592) — (*Parere della II e della V Commissione*);

— Relatore: Patrini.

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e partecipazioni statali)

Martedì 28 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle Regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);

— Relatore: Tarabini — (*Parere della I, della II e della VI Commissione*).

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Giovedì 30 ottobre, ore 11.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale con Allegato, adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 (1660) — Relatore: Storchi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.